Anno 1871 — Roma - Venerdì, 3 Novembre — Num. 300

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48

Solo Giornale, senza i Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per *linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n° 4;

In Firenze, via del Castellaccio, numero 12;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. *del Ministro dei Lavori Pubblici, in udienza del 1° ottobre* **1871:**

SIRE,

L'art. 4 dell'appendice al regolamento 30 ottobre 1862 sulla polizia, sicurezza e regolarità di esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata, che venne approvato con Reale decreto del 10 dicembre 1865, n. 2629, dichiara che saranno soggette alle multe stabilite nel capo secondo della tabella annessa al decreto medesimo le infrazioni agli ordini ufficialmente intimati direttamente dal Ministero od in suo nome dal commissario tecnico alle Società ferroviarie in applicazione delle prescrizioni del regolamento predetto.

Ora essendo insorto il dubbio che questo articolo possa estendersi alle disposizioni dei successivi regolamenti per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, approvati coi Reali decreti delli 21 ottobre 1863 e 7 settembre 1865, il Ministero dei Lavori Pubblici sottopose la questione al Consiglio di Stato il quale, premesse alcune osservazioni sulla convenienza di una riforma dei regolamenti in vigore per la polizia, la sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e per la sorveglianza governativa dell'esercizio stesso, ebbe ad opinare che nulla osti all'emanazione di un Regio decreto con cui all'art. 4 delle disposizioni annesse a quello del 10 dicembre 1865 ne venga sostituito un altro più chiaro ed esplicito, secondo lo schema formulato dal Ministero.

Quanto alla riforma dei regolamenti in vigore il riferente concorda col Consiglio di Stato nel riconoscerla necessaria; ma prima di addivenire alla emanazione di un nuovo regolamento su questa materia, egli crede opportuno di attendere le proposte della Commissione incaricata di studiare un progetto di riordinamento del servizio della sorveglianza delle ferrovie, la quale sta ora compiendo il proprio lavoro.

Mentre quindi il riferente si riserva di sottoporre alla M. V. l'approvazione di un nuovo regolamento generale, non sì tosto la Commissione predetta avrà fatto conoscere il risultato dei suoi studi, le propone intanto di firmare l'unito decreto che approva la sostituzione di un nuovo articolo 4 a quello contenuto nel precedente Regio decreto 10 dicembre 1865, n. 2629.

Il N. 496 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 317 della legge sui lavori pubblici, in data 20 marzo 1865, Allegato *F* del numero 2248 della Raccolta ufficiale, il quale articolo corrisponde a quello 277 della legge 20 novembre 1859, n. 3754;

Visti i regolamenti approvati coi Regi decreti 30 ottobre 1862, n. 1022, 21 ottobre 1863, numero 1528, e 7 settembre 1865, n. 2505, non che le aggiunte al primo dei suddetti regolamenti, approvate col Regio decreto 10 dicembre 1865, n. 2629;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'articolo quarto dell'appendice del regolamento approvato con Regio decreto 10 dicembre 1865, n. 2629, è abrogato e sostituito da altro dello stesso numero e del tenore seguente:

« Le infrazioni agli ordini ufficialmente intimate dal Ministero, od in nome suo dai commissari tecnici per la sorveglianza dell'esercizio alle Società ferroviarie del Regno, in applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti risguardanti le ferrovie, non che dei rispettivi atti di concessione, saranno soggette alle multe graduali stabilite dal capo secondo della tabella suddetta. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, il 1° ottobre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. DEVINCENZI.

Relazione a S. M. *in udienza del* **9** *ottobre* **1871**, *sulla soppressione del corso complementare stabilito dal riordinamento della Regia Scuola di Marina in data* **20** *settembre* **1868** *e sua trasformazione in quarto anno di corso.*

SIRE,

Nell'attuale ordinamento della Regia Scuola di Marina è stabilito un corso complementare ripartito in due periodi, il 1° di 8 mesi a terra, ed il 2° di 6 mesi a bordo di un R. legno.

Dall'esperienza fattasi fin qui, e considerando che non sempre è agevole il destinare un apposito bastimento per l'annua campagna degli allievi del corso complementare, parrebbe al riferente miglior consiglio che il medesimo fosse abolito e che tutto il corso della Scuola di Marina fosse addirittura di 4 anni.

Gli allievi del 4° anno studierebbero le materie stabilite per il corso complementare, vestirebbero come gli altri e farebbero al par di loro la campagna annuale sullo stesso bastimento a bordo del quale e per la loro speciale istruzione s'imbarcherebbe un sottoingegnere navale e, occorrendo, anche un ufficiale di vascello in soprannumero.

Il Consiglio Superiore di Marina, interpellato in proposito, si pronunciò all'unanimità favorevole al progetto, ravvisando in esso un'opportuna semplificazione di sistema.

Il riferente si reca quindi ad onore di rassegnare alla firma di V. M. il relativo decreto.

Il N. 498 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto in data 20 settembre 1868, portante il riordinamento della Regia Scuola di Marina;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il corso complementare della Regia Scuola di Marina, come stabilito all'articolo 10, capo II del decreto più sopra citato, rimane abolito.

L'istruzione pertanto, di cui è cenno all'articolo 9, sarà alternata in 4 anni.

Le stesse materie, che erano assegnate dall'articolo 10 anzidetto al corso complementare, formeranno il programma di studi per gli allievi del 4° anno di corso.

Essi saranno considerati nelle medesime condizioni degli allievi degli altri tre anni anche per quanto si riferisce al vestiario ed alla campagna annuale d'istruzione, che avrà luogo sopra uno stesso Regio legno per tutti indistintamente gli allievi del 4° anno di corso.

Art. 2. Sul Regio legno destinato alla campagna anzidetta s'imbarcherà un sottoingegnere navale per le istruzioni speciali che dovranno ricevere gli allievi del 4° anno di corso, ed, occorrendo, vi sarà pure imbarcato un ufficiale di vascello in soprannumero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 9 ottobre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

A. RIBOTY.

Il N. CXXXII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti lo statuto e gli atti relativi alla costituzione della Società sedente in Nizza Monferrato colla denominazione di *Banca popolare cooperativa agricolo-commerciale;*

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società di credito anonima per azioni nominative, denominatasi *Banca popolare cooperativa agricolo-commerciale*, sedente in Nizza Monferrato ed ivi costituitasi con istrumento pubblico del dì 11 giugno 1871, rogato Arrigotti, è autorizzata, e il suo statuto, inserto all'atto costitutivo predetto, è approvato colle modificazioni prescritte dal presente decreto.

Art. 2. Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

A) Nell'articolo 3, dopo le parole « per voto degli azionisti, » sono aggiunte queste: « e con l'approvazione governativa. » In fine dello stesso articolo 3 è fatta questa aggiunta: « salva l'osservanza della convenzione approvata col R. decreto 2 dicembre 1870, n. 6064. »

B) Nel paragrafo 1° dell'articolo 4, dopo le parole come tale accettato, » sono inserite queste: « depositato presso la Banca. »

C) Il paragrafo 3 dello stesso articolo 4 è soppresso.

D) In fine del paragrafo 7 dello stesso articolo 4 è aggiunta questa disposizione: « e non impiega in operazioni a lunga scadenza le somme ricevute in deposito a conto corrente. »

E) All'articolo 5 è sostituito il seguente:

« Art. 5. Il capitale sociale è fissato a lire 52,000 ed è rappresentato da 1040 azioni da lire 50 ciascuna. Le azioni sono nominative e personali, ma potranno cumularsi in certificati da 2, 5, 10 azioni. »

F) In fine dell'articolo 15, alle parole « Nessuno potrà avere più di dieci azioni » sono sostituite le parole: « Nessuno potrà avere più di dieci voti. »

Art. 3. La Società contribuirà per annue lire cento nelle spese degli uffici d'ispezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 17 settembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Regolamento stradale

votato dal Consiglio provinciale di Napoli a termini dell'articolo 24 della legge sui pubblici lavori del **20** *di marzo* **1865.**

(*Continuazione e fine* — Vedi Gazzetta di ieri)

CAPO III. — *Opere da eseguirsi per mezzo d'ingegneri costruttori.*

Art. 22. Allorquando la Deputazione provinciale avrà determinato che un'opera abbia a seguire in via di cottimo per mezzo d'ingegneri costruttori, pubblicherà un avviso di concorso per la formazione del piano di esecuzione e progetto d'arte, secondo vien prescritto nell'art. 10 e in un apposito capitolato d'onere.

Art. 23. Coloro che volessero concorrere si provvederanno anzitutto a termini dell'art. 7 della legge sull'espropriazione per causa di utilità pubblica del 25 giugno 1865 di un decreto del prefetto o sottoprefetto per potersi introdurre nelle proprietà private, rimanendo obbligati di avvisarne i proprietari.

Questo decreto sarà promosso dalla Deputazione provinciale, sentito il parere dell'ufficio tecnico, il quale potrà proporre delle opportune modificazioni, sceglierà quello che più abbia tradotto in atto i concetti già fissati ed annunziati, e che abbia meglio raggiunto il doppio intento della bontà dell'opera, e dell'economia della spesa, e formerà il contratto di cottimo con l'ingegnere costruttore.

Art. 24. Per la forma dei progetti saranno osservate le norme stabilite in questo regolamento.

Art. 25. Ove niuno dei progetti venisse riconosciuto meritevole di accoglimento sarà in facoltà della Deputazione provinciale, o di aprire novello concorso, o di commetterne la formazione di un nuovo all'ufficio tecnico provinciale.

Art. 26. Ove sia affidata l'esecuzione dell'opera ad un ingegnere costruttore, sarà questi tenuto ad uniformarsi al capitolato già approvato che fa seguito al presente regolamento, con le modificazioni speciali che potranno esservi introdotte.

Art. 27. L'Amministrazione provinciale non sarà obbligata a verun rimborso di indennità, spese, e ricompense agli autori dei progetti non accettati.

TITOLO II.

Mantenimento delle strade — Lavori d'urgenza.

CAPO I.

Art. 28. Il mantenimento delle strade riguarda quello delle carreggiate con banchine, fossi, ed opere di arte inerenti alla strada, e quello delle piantagioni lungo i lati di esse.

Le prime saranno affidate con appalti speciali, e con patti e condizioni stabilite in apposito capitolato, sotto una corrisponsione annua pagabile a rate.

Le seconde verranno affidate ad un corpo di guardiani, che ne cureranno le surrogazioni, ed avranno obbligo della custodia delle strade, e di sorprendere in contravvenzione coloro che le danneggiassero.

Art. 29. Siccome nelle strade di nuova costruzione si è riconosciuto utile ottenere la consolidazione artificiale della carreggiata in pietrisco, mercè un proporzionato spandimento di sabbione, di pozzolana o terra arenosa; così le riconsegne delle strade già appaltate saranno date all'ufficio tecnico provinciale a misura che cesserà il periodo convenuto, con quelle norme e sotto quei regolamenti con cui vennero agli appaltatori medesimi consegnate. L'ufficio tecnico poi farà rituale consegna al novello appaltatore secondo il nuovo metodo che verrà stabilito nel capitolato generale (Alligato *B*) pel mantenimento delle strade provinciali.

Art. 30. Un competente numero di guardiani, diviso in tre classi, indosserà un uniforme speciale, sarà corredato di patentiglia e del regolare permesso di armi e percepirà un assegno mensile dalla provincia.

Esso intenderà alla custodia delle strade e delle piantagioni, attenendosi alle norme dettate nel presente regolamento.

TITOLO III.

Vigilanza delle strade, mantenimento e custodia delle piantagioni.

CAPO I. — *Organico del personale.*

Art. 31. La conservazione e la polizia delle strade, il mantenimento e la custodia delle piantagioni è affidata ad un corpo di guardiani salariati e dipendenti dall'Amministrazione provinciale.

Art. 32. La pianta organica dei medesimi sarà la seguente:

Numero	Grado	Assegno individuale	Assegno totale
3	Capiguardiani . . .	720 »	2160 »
9	Guardiani di 1ª classe	600 »	5400 »
9	Guardiani di 2ª classe	500 »	4500 »
12	Guardiani di 3ª classe	400 »	4800 »
33			16860 »

Art. 33. Codesta forza sarà divisa in tre squadriglie, ciascuna sotto la dipendenza del capo guardiano.

Art. 34. Alla destinazione della squadriglia provvederà la Deputazione provinciale.

Art. 35. L'ordinamento del servizio è regolato dagli articoli seguenti e dalle disposizioni che per casi singolari darà la Deputazione provinciale.

CAPO II. — *Abbigliamento ed armamento.*

Art. 36. L'abbigliamento si comporrà di calzone e tunica nero-bleu, filettati bianco, e di un berretto simile, ornato dello stemma della provincia e con la leggenda: *Guardiani provinciali.*

Il capoguardiano si distinguerà da due lacci di argento in giro al berretto, entro i quali si contenga la leggenda. Le tre classi dei guardiani per un numero progressivo nel berretto.

Art. 37. L'armamento sarà composto di una carabina e di una daga-baionetta per ciascun componente della forza.

Art. 38. Al primo abbigliamento ed armamento sarà provveduto a spese provinciali.

Ogni posteriore surrogazione andrà a carico dei guardiani.

Art. 39. Tanto l'abbigliamento, quanto l'armamento dovranno essere in ogni tempo tenuti in buono stato, dovendo così riconsegnarsi in caso di morte o di espulsione.

Art. 40. A garantia di quest'obbligo rilascierà ciascuno di loro nel primo anno ed a rate mensili il 20° del rispettivo assegno, che sarà tenuto come fondo di massa per cauzione, e che sarà restituito contro consegna degli oggetti di proprietà della provincia.

Art. 41. L'ufficio tecnico, nel rilasciare mensilmente gli attestati del prestato servizio, dovrà constatare, sotto la propria responsabilità, lo stato del vestiario e dell'armamento, salvo le riviste trimestrali che verranno disposte dalla Deputazione provinciale.

CAPO III. — *Ammessione.*

Art. 42. Per far parte del corpo dei guardiani si richiede:

Salute valida e complessione robusta;

Età non minore di anni 25 nè maggiore di 40;

Saper leggere e scrivere;

Abitudine al maneggio delle armi;

Dar cauzione anche per mezzo di fideiussione fino alla concorrenza di lire 200.

E pel capoguardiano vuolsi altresì un grado d'intelligenza che lo faccia capace a compilare un rapporto sul servizio che dovrà regolare.

Art. 43. Gli avanzamenti nei casi di vacanza saranno fatti per classe, tenuto conto dell'anzianità in concorso dell'abilità e della bontà del servizio prestato.

Art. 44. A tale effetto sarà tenuta nella segreteria provinciale una matricola in cui sarà presa nota della condotta di ciascun individuo.

CAPO IV. — *Doveri dei guardiani.*

Art. 45. Ciascuna squadriglia nella zona rispettivamente affidata e ciascun individuo destinato in servizio speciale ha l'obbligo di attendere alla esatta osservanza delle prescrizioni contenute nel Capo IV, Titolo II della legge sui pubblici lavori del 20 marzo 1865 (1), negli articoli 6 e 7 del regolamento per le miniere, approvato con R. decreto del 23 di dicembre 1865 (2), e negli articoli 103 e seguenti della legge forestale del 21 agosto 1826 tuttavia in vigore, in quanto si possa recare nocumento alle strade (3), e degli articoli 57, 58, 59, 60, 61 del Codice di procedura penale (4) della legge sulla sicurezza pubblica.

Art. 46. Avranno cura i guardiani di far verbali di contravvenzione contro coloro che facessero scorrere nelle strade provinciali che attraversano l'interno dei comuni, acque fetide e luride, o che deponessero materie da produrre ingombro alla comoda viabilità, o che ingombrassero la strada provinciale in modo da non lasciar libera una zona minore di metri cinque.

Art. 47. La manutenzione delle piantagioni sarà a cura dei guardiani.

Andrà a carico e spesa di essi la surrogazione di quelle piante che siano svelte o perite per opera dell'uomo, a spesa dell'Amministrazione la surrogazione delle altre perite per caso fortuito comprovato. Pertanto saranno osservate le disposizioni seguenti:

a) Riferiranno in ottobre di ciascun anno all'ufficio tecnico il numero delle piante secche con l'indicazione del sito e dell'età.

b) Surrogheranno senz'altro, ed a proprie spese, tutte le piante danneggiate o perite per opera dell'uomo, ed ove si trattasse di albero d'alto fusto l'intera squadriglia dovrà rivalere l'amministrazione dell'importo del medesimo;

(1) Trascriversi tutti gli articoli.
(2) Trascriversi i due articoli.
(3) Trascriversi.
(4) Trascriversi.

c) Dovranno prestarsi a surrogare le altre piante che siano perite o svelte per vetustà o per caso fortuito comprovato contro rimborso della stessa che sarà fatto dall'amministrazione.

Per la vigilanza sulle piantagioni saranno i guardiani coadiuvati dai cantonieri che, gli appaltatori di manutenzione dovranno tenere sulle strade.

Art. 48. Avranno obbligo i capi guardiani di rapportare alla Deputazione provinciale l'irregolarità e i difetti di una strada, sia per guasta configurazione, sia per quantità di polvere o di fango, sia per qualunque inadempienza degli appaltatori.

Art. 49. Di tutte le convenzioni ritenute valide, la metà delle multe andrà a beneficio dei guardiani.

Nel caso poi che non fossero ammesse nè per sostanza, nè per forma, le spese a cui dovrebbe sottostare l'amministrazione andrebbero a carico delle guardie verbalizzanti.

CAPO V. — *Delle pensioni.*

Art. 50. Avranno i guardiani diritto a pensione dopo 15 o più anni di continuato servizio, purchè abbiano compiuto il 60° anno di età, o abbiano contratto infermità in servizio o per occasione del servizio secondo le norme che seguiranno, ed abbiano rilasciato una ritenuta mensile sul salario con le proporzioni determinate dalle leggi in vigore.

Art. 51. Le pensioni saranno regolate nel modo seguente:

Gradi		Dopo 15 anni di servizio	Dopo 25 anni di servizio	Dopo 30 anni di servizio
Capiguardiani . . .	L.	180 »	360 »	540 »
Guardiani di 1ª classe	»	150 »	300 »	450 »
Id. di 2ª classe	»	125 »	250 »	375 »
Id. di 3ª classe	»	100 »	200 »	300 »

Art. 52. La pensione sarà determinata sull'ultimo assegno, purchè siasi goduto pel corso di due anni.

Art. 53. Ove sia luogo a collocazione a riposo per infermità, purchè siano compiuti i 15 anni di servizio, saranno osservate le norme che seguono:

Se le infermità siano provenute naturalmente ed indipendentemente dal servizio, verrà corrisposta per una volta sola una indennità uguale a tanti quarantesimi dell'assegno goduto per quanti saranno gli anni del servizio prestato.

Se le infermità derivino per causa di servizio sarà liquidata la pensione, ritenendo compiuto il periodo cominciato.

Art. 54. Alle mogli in istato di vedovanza, ed ai figli sino all'età minore sarà attribuita in parti uguali la rata della pensione che godeva, o avrebbe goduto il marito secondo le norme della legge.

Nella premorienza di uno di costoro la rata sarà devoluta ai superstiti.

CAPO VI. — *Processi verbali di contravvenzioni.*

Art. 55. Per tutte le contravvenzioni saranno osservate le discipline contenute nel regolamento di polizia stradale, approvato con R. decreto del 16 novembre 1868.

Disposizioni transitorie.

Art. 56. Gli attuali guardiani potranno essere eccezionalmente conservati in servizio.

TITOLO IV.

Classificazione delle strade provinciali.

Art. 57. Le strade pertinenti alla provincia di Napoli saranno distinte in tre classi, tenuta ragione del movimento industriale ne' suoi rapporti locali e generali.

Saranno di 1ª classe quelle che congiungono direttamente un'altra provincia o parecchie delle città primarie, o queste coi più vicini porti di 1° o di 3ª classe.

Saranno di 2ª classe le altre che dal capoluogo della provincia conducono ai capoluoghi dei circondari in cui essa è divisa; o che collegano i capoluoghi di provincia o di circondario con altri porti o moli importanti; o che siano riconosciute di molto interesse per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della provincia, o della maggior parte di essa, purchè facciano capo a ferrovie, a strade nazionali, o almeno ad un capoluogo di circondario anche di estranea provincia.

Saranno di 3ª classe le strade non contemplate nelle due precedenti categorie.

Le strade di 1ª classe avranno pendenze longitudinali da non oltrepassare il 3 per 0/0 possibilmente.

La loro sezione trasversale sarà convessa, contornata in ambo i lati da banchine o marciapiedi larghi m. 2 70, orlati di cordoni rialzati dal piano stradale e dei fossi laterali per il facile scolo delle piovane.

La carreggiata formata di brecciame dello spessore consolidato di centesimi 20, con la larghezza di metri 9 50, con gavete di basoli larghe decimetri 8, in guisa che l'intera larghezza viabile sarà di metri 16 50.

Noi tratti fuori i comuni le banchine potranno sopprimersi e la strada sarà limitata dai fossi laterali, i quali avranno la sponda interna in fabbrica, che servirà di sostegno e contorno stabile alla strada istessa.

Sulle banchine poi o sul confine della strada al di là dei fossi sarà fatta la piantagione di quella specie di alberi più facile a prosperare nella regione in cui la strada è posta.

Le strade di 2ª classe avranno pendenze longitudinali sino al 4 per 0/0 possibilmente.

La larghezza della viabilità metri 12.

Saranno contornate di fossi laterali con la sponda interna in fabbrica per stabilmente assicurare il contorno della strada o di gavete ornate di basoli.

E finalmente saranno corredate di piantagioni lungo il limite estremo dei fossi.

Le strade di terza classe avranno pendenze longitudinali sino al 5 per 0[0.

La larghezza della viabilità metri 6.

E saranno contornate di fossi in terreno o in fabbrica a secondo la tenacità delle terre.

Art. 58. Per le strade comunali e consortili a secondo la loro importanza, potrà sceglierai uno dei tipi delle classi suddette: e per le strade comunali di minore transito, la larghezza stradale potrà eziandio ridursi a metri 6.

TITOLO V.

Strade comunali e consortili.

Art. 59. Le norme tecniche per le strade provinciali varranno ancora per quelle comunali e consortili, all'amministrazione delle quali provvedono o i municipi, o i consigli consortili secondo i casi preveduti dalla sezione III della legge sui pubblici lavori, e l'altra del 30 agosto 1868, n. 4613.

Art. 60. Per la sorveglianza della buona manutenzione delle strade provinciali, consortili e comunali, è per la custodia delle piantagioni che orlano queste strade, sarà ripartita la spesa tra la provincia e i comuni, in proporzione della lunghezza chilometrica delle strade dichiarate provinciali, comunali o consortili.

La prima sarà pagata per intero dalla provincia.

La seconda dal comune.

La terza sarà ripartita tra gli enti interessati; in proporzione della spesa che ciascuno sostiene nel mantenimento.

I guardiani avranno obbligo di invigilare nelle strade comunali o consortili, e sorprendervi le contravvenzioni come per le strade provinciali.

Se non che spediranno i verbali ai rispettivi sindaci o Consigli di amministrazione del Consorzio.

L'ufficio tecnico poi, dichiarerà ai rispettivi enti interessati le inadempienze che osserveranno sulle strade comunali o consortili. Costoro avranno l'obbligo di richiamare i rispettivi appaltatori di mantenimento al pronto adempimento dei loro obblighi.

Ove tra dieci giorni non vi adempiranno, l'ufficio tecnico avrà il dovere di denunziarli alla Deputazione provinciale, la quale provvederà d'ufficio ed a spese dell'ente interessato.

Per estratto conforme
Il Direttore degli Uffici Provinciali
SERRA CARACCI.

Visto: *Il Presidente del Consiglio Provinciale*
SAN DONATO.

Visto in senso del R. decreto in data 27 agosto 1871
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
G. GADDA.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Sua Maestà la regina d'Olanda, nelle ore pomeridiane del 28 ottobre, si è recata a visitare il sotterraneo cimitero di Callisto sulla via Appia. Il chiarissimo signor comm. Giovanni Battista De Rossi ha avuto l'onore di accompagnare la Maestà Sua nella escursione in quegli ipogei, monumento insignissimo della Roma sotterranea cristiana.

— Leggiamo nel *Piccolo Corriere di Bari* del 25 ottobre:

Ieri prima di mezzogiorno il cattivo tempo andò di tal guisa imperversando che, fattasi sera, pareva volesse subissare il mondo. Acqua, venti, turbini, un vero uragano. A parecchie case volarono i tegoli dal tetto; questa mattina si è trovato rovesciato il casotto di guardia della Regia posta e varie piante del Giardino pubblico gravemente danneggiate. Il mare è in furiosa tempesta. Sappiamo che ieri a Molfetta un battello peschereccio, di quelli che vanno sotto il nome di *paranze*, volendo guadagnare quel porto, fu sbattuto contro la scogliera e n'andò in frantumi, salvandosi il solo equipaggio. Oggi il tempo è più tranquillo, ma non del tutto rassicurante.

— Si legge nel *Corriere Cremonese* del 1°:

Mottajola de' Padri è uno dei più grossi cascinali della provincia media cremonese, vicino a Vighizzolo e frazione del comune di Capella de' Picenardi.

Sul suo lato di tramontana vi ha una lunga tettoia, a sei campate doppie, sostenute da pilastri e che dall'agosto al novembre, difesa negli spazi intermedi da graticciate di vimini e da fascine, serve a raccogliervi le donne che di giorno e molta parte della notte vi spatolano il lino.

Lo scorso venerdì (27), in sulle 3 pomeridiane, si trovavano colà radunate al solito e faticoso lavoro ben 70 di queste donne, fra nubili e maritate, allorquando una di queste s'accorse che daccosto a lei si manifestava del fuoco. Cerca essa insieme alla figlia di spegnerlo all'istante, mai nvano. In un attimo l'elemento divoratore aveva investito tutto il fabbricato, ingombro di tante materie accensibili, quasi quel locale fosse foderato di cotone fulminante, e vi avesse appiccato il fuoco una scintilla elettrica, tanto fu istantanea la vampa che sollevossi, irruppe e consumò ogni cosa.

Quelle 70 donne, ravvolte così subitamente in una nube di fuoco, fra le grida e uno spavento indescrivibile, s'affollarono chi alle due anguste aperture d'uscita, e chi rompendo le graticciate e saltando nella fossa che lambe il fabbricato, chi per gli usci posticci, pervennero a porsi in salvo.

Se non che alcune di quelle contadine, spinte da un cieco istinto di conservazione della propria roba, all'intento di strappare al fuoco qualche po' di lino che a malincuore vedevano abbruciarsi, si cacciarono di bel nuovo entro il locale incendiato. Misere donne! Le fiamme le investirono immediatamente in modo che due di esse vi perirono carbonizzate ed altre sei a mala pena vennero estratte da quel braciere ardente più morte che vive, con scottature sì estese e profonde che, trasportate subito all'ospedale, quattro ne morirono nei giorni seguenti, e si ha poca speranza di salvare le altre!

Rinunziamo a descrivere lo sgomento, il terrore, le grida, la confusione degli abitanti di quella vasta fattoria. Chi cercava la madre, chi le figlie, e questa commozione durò tanto che il sindaco sopravvenuto dovette far l'appello di tutta la popolazione della cascina per sapere davvero quali e quante erano state le vittime dell'incendio.

E sono del pari indescrivibili le cure pronte e affettuose con cui si venne in aiuto da tutti di quelle povere sventurate e dei loro parenti; ma sovrattutto è superiore ad ogni elogio quella aurea famiglia dei Davidi, fittaiuoli di quel vasto podere, la cui amorevolezza pei loro coloni è proverbiale nelle nostre campagne.

Dopo molte e insistenti ricerche si conobbe che la causa di questo incendio fu affatto accidentale, l'accensione cioè di alcuni fiammiferi che una donna solea collocare ad una delle porte posticcie e che fu proprio il punto dove spiccossi la favilla fatale.

All'annunzio di sì grave infortunio il R. prefetto, il procuratore del Re, si recarono prima all'ospedale, ov'erano state raccolte le sei donne mezzo bruciate, poscia a Mottajola, onde investigare la causa di tanto disastro e confortare, per quanto si poteva, tanti infelici. Quei buoni contadini non dimenticheranno mai le affabili parole del comm. Faraldo e i soccorsi immediati in danaro di cui fu con essi generoso.

— Leggiamo nel *Monitore di Bologna*, intorno alla calce idraulica rinvenuta lungo le sponde del Reno, quanto segue:

Sul declinare del secolo scorso l'ingegnere Parcker nella grande famiglia dei minerali calcari ne distingueva una varietà, dalla quale se ne ricavava una sostanza le di cui proprietà erano sfuggite agli antichi ed alle quali dava impropriamente il nome di cemento romano.

L'impiego di quel materiale rapidamente si estendeva in tutta l'Inghilterra. Se ne inviarono grandi quantità negli Stati Uniti dell'America, ed alle possessioni delle Indie orientali; attualmente il commercio dei cementi idraulici viene considerato come uno dei trafici più lucrosi dell'Inghilterra.

Le Accademie e le Società di incoraggiamento di Francia sollecitarono tosto i tecnici alla ricerca di quell'utile minerale che gli ingegneri Lesage e Lacordaire non ritardarono a rintracciare sulle spiaggie di Bologna al mare ed in Borgogna, nei dintorni di Vouilly. L'Accademia delle Scienze di Parigi salutava quella scoperta siccome una delle più utili del secolo. Gli studi analitici sopra quella singolare sostanza si moltiplicarono, ma ad onta delle più diligenti indagini i giudizii sulle cause dell'idraulicità rimasero per qualche tempo incerti ed incompleti.

Non fu che verso il 1813 che il signor Vicat sciolse definitivamente tutte le questioni, riducendo gli esperimenti dal laboratorio sul campo della pratica.

La fabbricazione dei cementi idraulici si estese in allora straordinariamente, e l'arte della costruzione, coadiuvata dalla chimica, svincolandosi dalle regole di Vitruvio, si innalzò nella categoria delle scienze, e con metodi più semplici e meno dispendiosi condusse a termine opere emerse e subacquee, che, se non superasono in magnificenza quelle innalzate dai Romani, le superano dal lato della salubrità e dell'economia. Da quell'ora l'esportazione delle nostre pozzolane in Francia ed in Inghilterra cessò d'un tratto ed i prodotti idraulici delle fabbriche estere, profittando della nostra inerzia, invasero l'Italia.

Non mancò il professore geologo Stoppani di pubblicare che *l'industria dei cementi non è una quistione scientifica ed industriale, ma quistione di alta economia, e come tale, quistione eminentemente nazionale.* Alcuni tentativi si erano fatti, ma se bastarono a far conoscere che i nostri terreni non difettavano di un'eccellente materia prima, fecero d'altra parte rimpiangere per la scarsità del prodotto lo sviluppo di un'industria che non abbastanza si apprezzava perchè pochissimo si conosceva.

Non fu che verso il 1860 che il Comizio Agrario di Milano, salutando la scoperta dei ricchi depositi di quel carbonato posti allo scoperto dall'ingegnere Scotti sulle sponde dei laghi lombardi e lungo le valli bergamasche, annunziava che quella preziosa materia non era più un privilegio dell'estero ma una proprietà nazionale.

I prodotti dell'alta Italia premiati con medaglia di bronzo alla prima Esposizione italiana di Firenze, furono tosto sostituiti agli esteri coi più sentiti vantaggi per la pubblica e privata economia ed omai raggiunsero un tal grado di perfezione da essere premiati con medaglia d'argento all'Esposizione di Parigi del 1867 ed a far concorrenza ai più vantati d'Europa.

Il maraviglioso ristagno della cripta della chiesa di S. Marco in Venezia, condotto a termine dall'ingegnere Milesi, ed il grandioso palazzo municipale della città di Bergamo, eseguiti coi cementi delle officine di Commendono e di Scanzo, sono tali opere che gareggiano in sontuosità colle più vantate che siano state costrutte in Europa con materiali idraulici.

Dopo tutto ciò è superfluo l'insistere; quando queste provincie centrali saranno avvantaggiate dalla scoperta fatta sulle sponde del nostro Reno, dal prefato signor ingegnere Scotti, di questi utili minerali, e singolarmente Bologna, dove, mercè le assidue ed instancabili cure del signor Luigi Rizzoli, si riuscì di istituire una Società in partecipazione e di impiantare una fabbrica di cemento idraulico, esonerando queste provincie dall'ingente tributo pagato all'estero in lire 1215 e fino a 20 per ogni quintale metrico di siffatta merce.

— Dai giornali americani del giorno 11 del mese scorso, arrivati in Inghilterra il 23, togliamo i seguenti ragguagli sull'incendio di Chicago e delle foreste del Michigan:

« Donne e fanciulli vanno errando intorno al quartiere incendiato, cercando invano di che far tacere la fame. Domandano soccorso: ma nessuno può darne loro. Nessuno ha provvigioni o danaro. Quelle provvigioni che si trovavano in città sono state o distrutte o già consumate Pochi hanno da mangiare per un giorno, nessuno per maggior tempo.

« Molte provvigioni arrivarono da Détroit, Cincinnati, Milwankee e St-Louis, e vengono distribuite quanto più rapidamente è possibile.

« Ventitrè cadaveri sono stati trasportati nella stazione a settentrione. Non si può sapere finora chi sieno.

« Al sopravvenire della notte, si sente vivamente la mancanza del gas. Non ci sono che poche candele in città. Non v'è più acqua: è duopo attingerla al lago.

« Nella parte occidentale della città si teme assai dei ladroni. Il generale Sheridan, che lavorò incessantemente durante l'incendio, chiama truppe da tutte le parti onde mantenere l'ordine.

« Tutti gli affari e i lavori sono sospesi. Ognuno pensa prima alla propria sicurezza, e poi a mangiare e a trovare ricovero. La vista della parte settentrionale della città è straziante. Cinquantamila persone, uomini, donne, fanciulli, stipati gli uni addosso agli altri come bestie selvagge. In un altro luogo 17,000 tra tedeschi ed irlandesi che implorano soccorso. Ragazzi affamati che domandano pane, genitori angosciati, i quali non sanno come rispondere, nè da qual parte volgere il piede. Ciò che possono far di meglio è aspettare i soccorsi, la cui distribuzione dev'essere una faccenda ben lenta, essendovi dei tratti per dove è impossibile quasi passare. Donne partorienti e malati trasportati frettolosamente dai letti per salvar loro la vita, ora semispenti, stanno esposti alla pioggia notturna ed al pungente aquilone della giornata. Molti sono morti nel Parco Lincoln. Tre donne partorirono e poi spirarono.

« Un'altra notte dovrà essere passata così nel Parco Lincoln e negli spazi dove si fabbricano i mattoni, nella Division street; e un'altra ancora, e una terza.

« Ogni treno che parte, geme sotto il peso di centinaia di persone che lottano per trovar posto nei vagoni.

« Le autorità prendono tutte le misure onde custodire il popolo per questa notte; e si potrà ringraziare il cielo se il mattino arriva senza che si sappia di furti o di omicidi.

« Il *Chicago Journal* fu il primo a ricomparire la sera dell' 11 in mezzo foglio. La Banca nazionale di commercio si accingeva subito il giorno 12 a ricostruire il suo locale sulla medesima area su cui bruciò. La Camera di commercio ne imitava l'esempio: e, calmata l'emozione e ristabilito un po' d'ordine, Chicago, con un'elasticità meravigliosa, pensava immediatamente a soccorrere i colpiti dal disastro ed a riparare i danni.

« I giornali di Nuova York recano poi lunghe liste di sottoscrizioni per alleviare le sofferenze di Chicago. La sera del giorno 11 le contribuzioni ascendevano già a 1,000,000 di dollari; Stewart sottoscrisse per 50,000 dollari.

« Il *Times* dice che la sera del 23 il totale delle sottoscrizioni pervenute al *lord mayor* di Londra era di 37,682 lire sterline. Così in Inghilterra come in America le sottoscrizioni continuano in ampie proporzioni.

« Diamo ora alcuni particolari sugli spaventevoli incendi che distrussero tanta parte delle foreste e varie città del Michigan:

« Dispacci da Détroit del 22 narrano che la maggior parte della città di Manistee è stata incenerita. Manistee è situata sulla riva orientale del lago Michigan, e conta 4000 abitanti, quasi tutti commercianti in legnami. Il 12 ottobre di mattina arrivava a Porto Hudson il *cutter* « Fessenden », avente a bordo 17 individui fuggiti da Lake Shore, due dei quali aveano delle scottature mortali. Porto Austin era sfuggito alle fiamme. Le notizie da St-Clair, e dalle contee dell'Huron sono strazianti. Tutta la parte di quello Stato ad oriente di Saginaw Bay è completamente bruciata. Molte persone sono morte. I floridi villaggi di Forestville, White Rock, Elm Creel, Sandbeech e Huron City non esistono più. I danni arrecati ai pineti sono incalcolabili.

« Cinque fanciulli morirono bruciati presso Rock Falls. Un certo Hubbard, di Union City, ammazzò a schioppettate tutti i suoi bellissimi cavalli e tutto il suo bestiame, per non vederli perire tra le fiamme.

« Kincardine (Ontario), 12 ottobre. — Un battello contenente due uomini, una donna e nove fanciulli, e il cadavere di un bambino morto di stento, è arrivato qui ieri da Sandbeech, fuggendo l'incendio che imperversava nei dintorni. Il vento forte e il denso fumo impedirono loro di raggiungere la spiaggia del lago per molto tempo; intanto non avevano di che mangiare. Sono arrivati bagnati fino alle ossa e affatto estenuati.

« A Pishtego, nel Wisconsin, la perdita di vite è terribile; 75 persone sono perite tra le fiamme alla «Baja del Piccolo Storione ».

« Chicago, 12 ottobre. — È pervenuto or ora un dispaccio da Green Bay, nel Wisconsin, il quale dice, essere arrivato uno *steamer* colla notizia che 325 cadaveri sono stati sepolti ieri a Pishtego, e che molti non si trovano.

« La *Détroit Post* dice: « Le foreste vanno scomparendo. Case, cascine, granai, depositi di legname, villaggi grandi e piccoli son preda del fuoco. Sinchè dura il vento forte la distruzione continuerà. »

« Chicago, 12 ottobre. — Si hanno ulteriori ragguagli sulla tremenda calamità. 150 persone sono morte bruciate in una cascina entro la quale s'erano ricoverate.

« Centinaia d'individui, cacciati dalle fiamme verso il fiume, vi precipitarono e perirono quasi tutti.

« Un dispaccio da Green Bay dice che domenica è scoppiato un incendio nello stabilimento belga di Bruxelles, nella contea di Door Wisconsin, distruggendo 170 case. Tutto ciò che vi esisteva è stato incendiato, ad eccezione di 59 persone. Tutti gli altri abitanti mancano: si teme che siano periti nelle fiamme.

« Détroit, Michigan, 12 ottobre. — Stamane si dava l'allarme dell'incendio a Windsor, dirimpetto a Détroit.

« In un baleno le fiamme si propagarono in tutte le direzioni, distruggendo i quartieri commerciali della città. Fu arrestato un individuo nell'atto che appiccava il fuoco ad una casa, e messo in prigione.

« Windsor, Ontario, 12 ottobre — L'uffizio della posta, quello del telegrafo, la stazione della grande ferrovia occidentale e molti altri edifici sono stati incendiati. Sono arrivati i pompieri di Détroit; le fiamme vanno spegnendosi.

« Toronto, 12 ottobre. — Incendi devastatori continuano ad imperversare nelle foreste dell'Ontario occidentale. »

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA.

AVVISO.

1° L'anno scolastico (1871-1872) in questa Università avrà principio col 1° novembre ed avrà fine nel 15 agosto;

2° Dal 1° al 15 novembre è il tempo utile per la iscrizione ai diversi corsi e per gli esami di ammissione, di riparazione od arretrati;

3° Nel giorno 16 novembre avrà luogo la riapertura solenne delle scuole con orazione inaugurale recitata pubblicamente innanzi a tutto il corpo accademico insegnante;

4° Nel giorno 17 susseguente incomincieranno le lezioni nelle ore, nei giorni e nei locali indicati dal calendario di questa Università.

5° Dai signori professori delle diverse Facoltà saranno dettati i seguenti insegnamenti:

Giurisprudenza.

Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e storia del diritto — Istituzioni di diritto romano — Diritto romano — Istituzioni di diritto canonico — Diritto canonico — Codice civile — Diritto penale — Procedura penale — Procedura civile ed ordinamento giudiziario — Diritto commerciale — Economia politica — Filosofia della statistica — Filosofia del diritto — Diritto costituzionale — Diritto internazionale pubblico, privato e marittimo — Diritto amministrativo — Medicina legale (corso compendioso in 30 lezioni).

Medicina e chirurgia con corsi di Farmacia e di Veterinaria.

Botanica — Fisica medica — Chimica organica — Chimica inorganica — Chimica farmaceutica — Zoologia ed anatomia comparata — Anatomia normale — Fisiologia — Istologia — Patologia generale — Anatomia patologica — Anatomia topografica — Materia medica e terapia — Igiene — Medicina legale e tossicologia — Medicina operatoria — Patologia speciale medica — Patologia speciale chirurgica — Ostetricia e malattie speciali delle donne e dei bambini — Clinica medica — Clinica chirurgica — Clinica ostetrica — Clinica dermopatica — Clinica sifilopatica — Oftalmoiatria e clinica oculistica — Otoiatria — Patologia veterinaria — Chirurgia e clinica veterinaria.

In alcuni insegnamenti si faranno anche pratiche esercitazioni.

Scienze fisiche e matematiche.

Botanica — Mineralogia e geologia — Zoologia — Anatomia comparata — Fisica — Chimica inorganica — Chimica organica — Algebra complementare — Geometria analitica — Calcolo differenziale ed integrale — Geometria descrittiva — Geometria superiore — Meccanica razionale — Geodesia teoretica — Disegno — Analisi superiore — Astronomia ed Ottica — Fisica matematica — Geodesia pratica — Agraria e stima dei poderi — Architettura statica e idraulica — Architettura teoretica.

Filosofia e lettere.

Letteratura italiana — Letteratura latina — Letteratura greca — Storia antica — Storia moderna — Archeologia — Lingua ebraica — Lingua araba e siro-caldaica — Sanscrito e grammatica comparata delle lingue indo-europee — Letteratura comparata — Filosofia morale — Filosofia teoretica — Antropologia e pedagogia — Storia della filosofia — Filosofia della storia — Geografia antica e moderna — Estetica — Storia ecclesiastica — Archeologia sacra.

6° Per essere ammesso al corso di giurisprudenza o di notariato lo studente deve esibire il certificato della licenza liceale e deve superare un esame di ammissione orale e scritto sulla letteratura italiana e latina, sulla storia antica e moderna, e sulla filosofia morale.

7° Per essere ammesso ai corsi medico-chirurgico, e di veterinaria lo studente dovrà esibire il diploma della licenza liceale, e dovrà superare un esame di ammissione il quale si aggirerà sopra temi di geometria, di algebra elementare, di elementi di storia naturale, e di letteratura italiana e latina.

8° Per essere ammesso al corso chimico farmaceutico si deve esibire dallo studente il diploma della licenza liceale o il certificato di avere superati gli esami di passaggio dal 3° al 4° anno del corso della sezione di costruzione e meccanica negli Istituti industriali e professionali, ed inoltre un esame in tutte le materie dei primi tre anni del corso stesso; o il diploma di licenza della sezione di agronomia e agrimensura, negli istituti predetti. Occorre inoltre un esame di ammissione orale e scritto. L'esame scritto consisterà in una composizione in lingua italiana, ed in una traduzione dall'italiano al latino di un brano di un autore classico. È dato il tempo di cinque ore per compiere i due componimenti. L'esame orale consiste in un tema di aritmetica e geometria, ed in un secondo sulla fisica.

9° Per essere ammessa al corso di levatrice, l'aspirante dovrà dare un saggio di sapere leggere e scrivere correttamente.

10° Per essere ammesso ai corsi delle scienze fisico matematiche lo studente dovrà esibire il diploma della licenza liceale, oppure il certificato di avere superati gli esami dei tre primi anni di corso nella sezione di costruzione e meccanica degli istituti industriali e professionali, ed essere approvato nell'esame di ammissione consistente in temi sulla lingua e letteratura italiana e latina, e nella geometria, trigonometria ed algebra.

11° Per essere ammesso ai corsi di filosofia e belle lettere, lo studente esibirà il certificato della licenza liceale, e dovrà superare un esame di ammissione sulla lingua e letteratura italiana e latina, sulla grammatica greca, sulla storia e geografia antica, e sugli elementi di filosofia.

12° Per disposizione superiore si concede per quest'anno un esame suppletorio della licenza liceale a tutti quegli studenti i quali nello scorso anno scolastico, dimorando nei paesi della provincia romana ove non erano ancora istituiti i licei, furono costretti di compiere il loro corso di filosofia presso collegi o seminari, o presso privati docenti, e vi abbiano atteso per un intero biennio. Da questa disposizione però sono eccettuati i giovani studenti dimoranti in Roma, ove trovavasi istituito ed aperto al pubblico insegnamento il liceo Ennio Quirino Visconti.

13° L'esame suppletorio della licenza liceale consisterà in un tema di belle lettere da essere svolto in lingua latina ed italiana nello spazio di sei ore ed in un esame verbale in fisica, algebra, geometria e filosofia; due tesi per ogni disciplina, e tre per la filosofia.

14° È accordata facoltà agli studenti nelle altre Università del Regno di potersi iscrivere in questa Università romana, proseguirvi e compiervi i corsi; purchè provino con regolari documenti d'aver superato l'esame di licenza liceale, quello d'ammissione, e gli esami speciali di quei corsi pei quali presero iscrizione nelle altre Università.

15° Potranno essere ammessi in questa Università anche coloro che indigeni o stranieri avessero percorso una parte degli studi presso una Università estera di nota reputazione.

16° Tutti gli studenti sia della provincia romana, sia delle altre provincie del Regno ammessi in questa Università, pagheranno per i corsi teoretici un'annua tassa di lire 86, e per i corsi pratici un'annua tassa di lire 43.

17° La suddetta tassa sarà pagata nelle mani dell'economo dell'Università in due rate eguali, la prima dal 10 novembre al 19 dicembre; la seconda entro il mese di maggio.

18° Sono dispensati dal pagamento della tassa annua scolastica i giovani di ristrettissimo avere, segnalati per lo studio e per buoni portamenti.

19° Le domande per la esonerazione della tassa scolastica debbono essere presentate al rettore non più tardi del 15 novembre. Dopo un tal giorno non saranno più ricevute.

Dalla sala rettorale, addì 25 ottobre 1871.

Il Rettore: C. CARLUCCI.

DIARIO

Il *Times* di Londra encomia il discorso pronunciato dal signor Gladstone davanti a' suoi elettori di Greenwich, e scrive che quel discorso riuscì degno dell'alta aspettazione che se ne aveva. Massimamente opportuna e vittoriosa, soggiunge il citato giornale, fu l'apologia della politica liberale di questi tre ultimi anni: « l'abolizione della Chiesa officiale irlandese; l'avere regolato la questione agraria d'Irlanda; l'aver promulgato la legge sull'educazione; l'abolizione della venalità dei gradi nell'esercito, potrebbe essere, ora come quattro anni addietro, tenuto per un programma erculeo; tuttavia, ove si eccettui una parziale controversia su quest'ultimo argomento, un tale programma, non solamente fu effettuato, ma fu con risolutezza e in tutta la sua pienezza compiuto. »

Nell'occasione in cui si discuteva nel Reichstag tedesco in prima lettura il bilancio pel 1872 il ministro di Stato Delbrück fece notare che questo bilancio non differiva notevolmente da quello della Confederazione germanica del Nord; e soggiunse che presentemente, conforme alla nuova Costituzione dell'Impero, e per l'annessione degli Stati meridionali all'Impero stesso, non meno che per la riunione dell'Alsazia-Lorena, il bilancio della Confederazione deve rendersi, per quanto si può, indipendente da quello degli Stati particolari della Confederazione stessa. Il ministro accennò quindi a certi inconvenienti che si verificavano per lo addietro nell'ordinamento delle finanze federali, allorquando la Confederazione, non avendo rendite proprie, si riduceva all'introito dei pedaggi e a certe altre imposte, che rare fiate venivano riscosse nel tempo voluto, in guisa che il governo federale si vedeva obbligato di ricorrere, per anticipazione di fondi, ai governi particolari, di cui la Confederazione era composta. Epperciò il ministro disse, essere necessario mettere a disposizione dell'Impero un fondo annuo, tolto sulla contribuzione di guerra; la somma non si potrebbe ora determinare definitivamente; inoltre propose l'istituzione di un fondo speciale per l'amministrazione militare; ed è a questo fine cui mira la proposta di autorizzare il cancelliere dell'Impero ad emettere boni del tesoro sino alla concorrenza di otto milioni di talleri.

I vari Comitati del Consiglio federale germanico si sono radunati, il 29 ottobre, per udire la relazione sulla riforma monetaria, il cui relatore era, come già è noto, il rappresentante del Baden, signor Ellstaetter; ma la compilazione definitiva venne differita alla fine della settimana, avendo i comitati introdotto alcune modificazioni rilevanti nel primitivo progetto del governo; così, per esempio, respinsero la moneta d'oro di 15 marchi, o 5 talleri. Approvarono, invece, le monete di 10, 20 e 30 marchi; determinarono il marco a 10 grossi, e il grosso a 10 pfennig.

Secondo un telegramma del *Times*, da Nuova York 28 ottobre, il Presidente degli Stati Uniti, generale Grant, ha ordinato che il 30 novembre sia un giorno di preghiere e di ringraziamento per la nazione.

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 15.

Il Ministro dell'Interno,

Accertata la cessazione del *Cholera-morbus* nelle città di Amburgo e di Altona e loro dintorni,

Decreta:

Per le navi partite da Amburgo e da Altona dal 15 ottobre prossimo passato in poi, con destinazione ai porti e scali del Regno, è revocata l'ordinanza di sanità marittima, n. 7, 24 agosto 1871.

Dato a Roma, li 2 novembre 1871.

Il Ministro: G. LANZA.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

New-York, 1°.

Oro 112 1[4.

Parigi, 2.

Il trattato di commercio coll'Inghilterra non sarà denunziato, ma si modificherà di comune accordo.

Assicurasi che le basi delle modificazioni siano di già stabilite.

È smentita la voce che il governo pensi di restringere il suffragio universale.

Ferry non ha ancora ricevuto l'ordine di lasciare la Corsica.

Belgrado, 2.

Il principe Milano arrivò a Dombrowitza.

Lo Czar gli ha conferito l'ordine dell'Aquila bianca e a Blaznovatz l'ordine di Sant'Anna.

Parigi, 2.

Una lettera di monsignor Dupanloup combatte l'istruzione obbligatoria.

Parigi, 2.

L'*Ordre* pubblica una lettera del principe Napoleone ai suoi elettori, la quale dice che soltanto l'appello al popolo può terminare la crisi. La lettera termina dicendo che il plebiscito deve essere posto colle tre seguenti domande: « Repubblica, monarchia dei Borboni o dinastia dei Bonaparte. »

Parigi, 2.

Il libro di Giulio Favre intitolato: *Roma e la Repubblica francese* contiene un dispaccio del conte d'Harcourt, il quale rende conto della sua presentazione al Papa.

Il conte d'Harcourt espresse a Sua Santità i voti di Thiers pel bene della Chiesa e la prosperità della Santa Sede.

La risposta di Sua Santità è improntata di una grande moderazione verso il governo italiano.

Il Papa conchiude dicendo:

« La sovranità non è ora desiderabile, io lo so meglio d'ogni altro. Io desidero soltanto un piccolo canto della terra, ove io sia padrone. Se si offrisse di rendermi gli Stati, io ricuserei. Finchè non avrò questo canto, non potrò esercitare le funzioni spirituali nella loro pienezza. »

Ispahan, 2.

La carestia aumenta rapidamente.

Berlino, 2.

Il *Reichstag* approvò in terza lettura la Convenzione del Gottardo.

Fu approvata quindi con 185 voti contro 88 la proposta di Reusing relativa all'istituzione d'un Parlamento in tutti gli Stati federali.

Il ministro mecklemburghese Buelow votò contro questa proposta.

New-York, 3.

Oro 112.

Borsa di Parigi — 2 novembre.

	1	2
Rendita francese 3 0/0	57 82	58 25
Rendita francese 5 0/0	95 45	95 90
Rendita italiana 5 0/0	64 25	64 65
Valori diversi.		
Ferrovie Lombardo-Venete	446 —	450 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	247 50	247 —
Ferrovie romane	98 75	105 —
Obbligazioni romane	177 —	177 —
Obbligaz. Ferrovie Vitt. Em. 1863	188 25	182 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	— —	188 75
Consolidati inglesi	— —	— —
Cambio sull'Italia	2 3/4	2 5/8
Credito mobiliare francese	— —	— —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	480 —	482 50
Azioni id. id.	722 —	722 —
Londra, a vista	26 —	26 08
Aggio dell'oro per mille	22 —	24 —
Prestito	— —	— —

Borsa di Berlino — 2 novembre.

	31	2
Austriache	224 1/4	225 1/2
Lombarde	110 3/4	115 —
Mobiliare	166 3/4	169 3/4
Rendita italiana	59 3/4	— —
Tabacchi	89 1/4	88 15/16

Borsa ferma.

Borsa di Londra — 2 novembre.

	31	2
Consolidato inglese	93 —	93 —
Rendita italiana	61 3/8	61 3/4
Lombarde	— —	— —
Turco	47 —	47 7/8
Spagnuolo	32 3/8	32 1/2
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Vienna — 2 novembre.

	31	2
Mobiliare	297 70	300 80
Lombarde	196 —	202 75
Austriache	400 —	398 —
Banca Nazionale	791 —	791 —
Napoleoni d'oro	9 37 1/2	9 33 1/2
Cambio su Londra	117 50	117 70
Rendita austriaca	68 20	68 30

Chiusura della Borsa di Firenze — 2 nov.

	2	3
Rendita 5 0/0	66 21 1/2	66 68 1/4
Napoleoni d'oro	21 11	21 13
Londra 3 mesi	26 42	26 42
Francia, a vista	102 50	102 50
Prestito Nazionale	84 40	84 67
Azioni Tabacchi	737 —	737 —
Obbligazioni Tabacchi	492 —	492 —
Azioni della Banca Nazionale	2985 —	3100 —
Ferrovie Meridionali	439 50	454 25
Obbligazioni id.	197 50	200 —
Buoni Meridionali	500 —	500 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	84 80	85 —
Banca Toscana	1653 —	1664 —

Borsa ottima.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 3 novembre 1871.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO
Genova	30	— —	— —
Napoli	30	— —	— —
Livorno	30	— —	— —
Firenze	30	— —	— —
Venezia	30	99 60	— —
Milano	30	— —	— —
Ancona	30	— —	— —
Bologna	30	— —	— —
Parigi	30	— —	— —
Marsiglia	90	101 70	101 20
Lione	90	— —	— —
Londra	90	26 47	26 37
Augusta	90	— —	— —
Vienna	90	— —	— —
Trieste	90	— —	— —
Marenghi Pezzi da 20 fr.		— —	— —

VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	— —	66 50
Consolid. Romano 5 0/0		— —	66 10
Imprestito Nazionale	1 ottob. 71	— —	83 50
Detto piccoli pezzi	»	— —	84 —
Obblig. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 ottob. 71	537 50	489 50
Detti Emissione 1860-64	»	— —	70 75
Detti concambiati	»	— —	68 —
Prestito Romano, Blount	»	— —	68 50
Detto Rothschild	»	— —	69 75
Banca Nazionale italiana	1 giugno 71	1000 —	— —
Banca Romana	1 luglio 71	1000 —	1133 —
Banca Generale		— —	568 —
Azioni Tabacchi	»	500 —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	— —
Strade Ferrate Romane	1 ottobre 65	500 —	101 —
Obbligazioni dette	1 luglio 71	500 —	179 —
Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	— —
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500 —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro		537 50	— —
Società Anglo-Romana per l'Illuminazione a Gas	1 luglio 71	500 —	637 —
Gas di Civitavecchia	»	500 —	487 —
Pio Ostiense	»	430 —	72 —

OSSERVAZIONI.

Visto: *Il Deputato di Borsa* GIUSEPPE RISACCI.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'APPALTO.

Volendosi concedere in appalto il servizio relativo al trasporto dei cadaveri al luogo di tumulazione, se ne pubblica l'incanto secondo i seguenti articoli:

Art. 1. Oggetto dell'asta sarà l'assunzione del trasporto dei cadaveri dalle parrocchie urbane e suburbane e da tutti gli ospedali di Roma al cimiterio comunale nel Campo Varano, e di quelli degli acattolici e degli israeliti ai respettivi cimiterii sia che restino nei luoghi ove sono attualmente stabiliti, sia che vengano trasferiti altrove: e tutto ciò a termini del capitolato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 7 giugno dell'anno corrente, debitamente munito del *Visto* della Regia prefettura.

Art. 2. L'esperimento di asta avrà luogo ad un'ora pomeridiana del giorno 16 del prossimo mese di novembre nella sala delle licitazioni in Campidoglio, sotto la presidenza del signor assessore dottor Gatti e coll'assistenza del sottoscritto segretario generale se ne sperimenterà la gara per accensione di candela in conformità dell'articolo 92 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869, n. 5026, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Art. 3. L'appalto è duraturo per un triennio, rescindibile però alla fine del primo e secondo anno, mediante semplice disdetta con atto stragiudiziale, da trasmettersi da quella delle parti, cui non ne piacesse la continuazione, tre mesi prima dello scadere di ciascuno dei suddetti primi due anni.

Art. 4. Dovrà l'intraprendente prendere in consegna dal comune i carri destinati al trasporto dei cadaveri. Di questi sarà fatta esatta descrizione, in maniera che tanto durante l'appalto, quanto alla fine del medesimo debbano sempre trovarsi in perfetto stato di agibilità e consegna; ed in questo modo dovranno essere restituiti all'Amministrazione comunale.

Art. 5. Il capitolato di appalto coi suoi accessorii è ostensibile dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane di ogni giorno nella Segreteria comunale ove ognuno potrà prenderne cognizione. In seguito di ciò, chiunque avrà concorso all'asta s'intenderà, pel solo fatto della data offerta, avere accettato specificatamente tutti gli oneri e tutte le condizioni che si leggono nel capitolato stesso e nella presente notificazione, ed essersi validamente ed irretrattabilmente obbligato a contrattare in quei precisi termini. Da questa obbligazione non potrà intendersi rilevato se non per la sopravvenienza di un'offerta preferibile alla sua a termini di legge.

Art. 6. In pieno e totale correspettivo di tutti i servizi e di tutti gli obblighi risultanti dal predetto capitolato d'appalto il comune corrisponderà all'appaltatore l'annua somma che sarà determinata nell'atto di aggiudicazione.

Art. 7. L'incanto si aprirà sulla corrisposta mensile di lire novecentocinquanta, per essere aggiudicato a chi offrirà un ribasso maggiore. Il ribasso nella prima offerta e in ciascuna delle successive non potrà essere inferiore a lire 10.

Art. 8. Ognuno dei concorrenti all'appalto, per essere ammesso all'asta, dovrà produrre i documenti, di data non più remota di trenta giorni, comprovanti l'idoneità, la solvibilità e le altre condizioni per assumere tutti gli oneri del capitolato; non che il certificato del cassiere comunale di avere depositato nella Cassa del Comune lire duemila, da servire per principio di garanzia dell'intrapresa che eventualmente gli venisse deliberata e di ogni obbligo contratto per effetto dell'aggiudicazione.

Art. 9. Tale deposito, in seguito dell'esperimento, sarà restituito immediatamente a tutti i concorrenti, eccettochè all'aggiudicatario, al quale sarà restituito egualmente nel solo caso che l'aggiudicazione provvisoria resti risoluta per l'offerta della miglioria del ventesimo, sopravvenuta nel termine utile di cui al seguente articolo 10.

Art. 10. L'aggiudicatario definitivo, fermo il deposito di cui ai precedenti articoli, dovrà inoltre esibire una cauzione di soddisfazione della Giunta municipale, o depositare nella cassa del municipio la somma di altre lire 10,000, sia in moneta, sia in rendita pubblica sullo Stato capitalizzata a prezzo corrente di Borsa. Tanto la fideiussione quanto il deposito resteranno vincolati fino al totale esaurimento dell'appalto, alla perfetta riconsegna dei carri, ed alla definitiva quietanza di ogni correlativa obbligazione. Sul deposito di garanzia fatto in numerario, il Comune corrisponderà all'aggiudicatario l'interesse semestrale alla ragione del 5 per cento ed anno, depurato dalla relativa tassa di ricchezza mobile, da incominciare a decorrere dal giorno della stipulazione dell'istromento di appalto; riguardo poi a quella parte che potrà esser fatta in titoli di rendita pubblica, le relative cedole d'interesse (*coupons*) saranno alle rispettive scadenze consegnate all'aggiudicatario medesimo.

Art. 11. In atto di asta non si riceveranno offerte condizionate, nè per persona da nominarsi; potranno però i concorrenti farsi rappresentare da altra persona, purchè munita di speciale e legale mandato di procura che sarà esibito nell'atto dell'asta e collegato al processo verbale.

Art. 12. Gli offerenti dovranno, prima di essere ammessi all'asta, eleggere il loro domicilio in Roma, presso una certa e determinata persona, o presso un certo e determinato ufficio, per tutti gli effetti di legge, e segnatamente della seconda parte dell'articolo 40 del Codice di procedura civile; e tale elezione di domicilio dovrà risultare dal processo verbale.

Art. 13. Il termine utile a presentare le migliorie di ribasso non inferiori al ventesimo della corrisposta stabilita nella provvisoria aggiudicazione, rimane fin da ora stabilito a tutto il mezzodì del 2 dicembre futuro. Le offerte di miglioria dovranno essere presentate nella segreteria comunale, entro il predetto termine, accompagnate dai documenti e dalla fede di deposito, di cui sopra all'articolo 8.

Art. 14. Le spese di asta e quelle occorrenti pel conseguente contratto, restano a carico del definitivo deliberatario.

Art. 15. In tutto il resto gli atti d'asta s'intenderanno conformati al titolo II, capo III, sezione I, del citato regolamento 4 settembre 1870, n. 5852, pubblicato in Roma col R. decreto del 13 ottobre 1870, n. 5920.

Dal Campidoglio, li 28 ottobre 1871.

4588 *Il Segretario Generale*: GIUSEPPE FALCIONI.

CITAZIONE PER EDITTO.

L'anno mille ottocento settantuno, il giorno 13 ottobre in Caltanissetta,

Regnando S. M. Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia,

Il prefetto della provincia di Caltanissetta,

Visti gli atti di verifica dei territorii demaniali del comune di Terranova, denominati Montagna di Gibliamuto, Montagna della Guardia, Duaino, Montagna degli Zai di S. Leo, Ser Palermo o Mandra del comune, Farello, Poggio di Larrone o Piraino, Mattalello, San Francesco, Piano di Leggio, Palombaro, Bocchiari e Valentina, stati compilati dal consigliere della cessata intendenza signor Giuseppe di Menza Velia. — Visti i titoli e documenti negli atti surriferiti indicati e dalla comune prodotti. Visti gli articoli 176 e 177 della legge 12 dicembre 1816, ed i Reali rescritti 12 giugno 1828, 9 aprile 1838, 10 luglio 1841 e 14 febbraio 1855. — Visto l'articolo 16 della legge sul contenzioso amministrativo, allegato *E*;

Considerando che i municipii, in virtù delle precitate disposizioni legislative e governative, hanno diritto di essere in via amministrativa reintegrati nel possesso dei beni demaniali loro stati usurpati e dei quali è stata eseguita la corrispondente verifica;

Considerando che pria di emettersi qualunque definitiva statuizione allo oggetto, giustizia esige che sieno intese le rispettive deduzioni e difese dei possessori dei terreni di che trattasi;

Per questi motivi decreta:

Nella udienza del giorno quindici novembre venturo, dalle ore nove antimeridiane in poi, verranno emessi dal sottoscritto i provvedimenti di legge e di giustizia sulla reintegra amministrativa dei beni demaniali del municipio di Terranova. Allo effetto manda all'amministrazione comunale interessata di far citare per editto all'udienza suddetta tutti i possessori delle terre di cui è parola, onde essere intesi nelle rispettive eccezioni e difese, dichiarandosi infine che, in caso di non comparsa, si procederà come di diritto in contumacia di essi intimati, come di ragione. — Il prefetto, firmato: Polidori. — Per copia conforme: Paolo Franco usciere.

L'anno mille ottocento settantuno, il giorno ventiquattro ottobre in Terranova di Sicilia. A richiesta del sig Giacomo Sciafani, nella qualita di R delegato straordinario del comune di Terranova di Sicilia, proprietario residente per ragion d'ufficio nel comune anzidetto, io infrascritto usciere addetto alla pretura mandamentale di questa ove sono domiciliato, in virtù ed in esecuzione di ordinanza emessa dal signor prefetto della provincia di Caltanissetta nel giorno tredici del volgente mese, ho citato per editto onde comparire nel giorno quindici dell'entrante novembre dalle nove antimeridiane in poi innanzi il signor prefetto della cennata provincia, nel solito locale delle sue udienze, per sentire pronunziare sulla reintegra dei beni componenti il demanio di questo comune, ed anche come facienti parte di esso, esistenti in questo territorio ed appresso indicati, stati usurpati ed abusivamente occupati dai convenuti, come proprietari di fondi finitimi e limitrofi o dai loro autori, sia per rappresentanza che per qualunque altro titolo e nome, cioè:

Per la montagna di Gibliamuto:

Il massaro Paolo Cattuti proprietario domiciliato in questo comune, mentre i signori canonico D. Matteo Ventura e D. Giuseppe Attanasio Battifora domiciliati in Palermo saranno pure legalmente citati a loro domicilio.

Per la montagna delli Zai e S. Leo:

I signori canonico D. Antonino e D. Gaetano Fischetti del fu Giacomo - D. Antonino, D. Giacomo e D^a Dorotea Fischetti del fu D. Francesco - D. Giuseppe, D. Vincenzo e D. Francesco Bresmes fu D. Francesco - Coniugi D^a Concetta Bresmes e D. Giuseppe Navarra Mantegna - Coniugi D^a Giuseppa Bresmes e D. Nicolò Panebianco, subentrati i detti signori Bresmes al monastero di S. Benedetto abate di questo comune nel possesso della tenuta Batia di Gaffe - D. Giorgio Giurato - Rocco Duchetta - Emanuele Faraci - Coniugi Carmela Favitta e Paolo Tascone - Antonina Favitta vedova di Emanuele Lionti, e questi ultimi quali eredi del fu Rocco Favitta, tutti possidenti qui domiciliati, mentre i signori D. Salvatore e D. Ignazio Bracco - Principe D. Diego Aragona Pignatelli - Cortes Marchese del Vaglio e Duca di Monteleone - Principe D. Antonio Aragona Pignatelli - Coniugi D^a Costanza Aragona Pignatelli e Marchese D. Giovanni Airoldi - Coniugi D^a Carmela Aragona Pignatelli e D Carlo Averna Duca di Gualtieri - D^a Carolina Aragona Pignatelli vedova Baronessa de Carcamo, domiciliati in Palermo, ed i coniugi D^a Francesca Aragona Pignatelli e D Giuseppe Pignatelli Valli Duca di Girifalco, domiciliati in Napoli, saranno pure legalmente citati al loro domicilio.

Per le montagne del Duaino e della Guardia: i signori D. Gaetano, D. Giuseppe e D^a Anna Navarra Mantegna, nonchè D^a Angelina e D^a Carlotta Navarra Mantegna - D^a Marianna Navarra Mantegna e D Diego Navarra marito autorizzante di quest'ultima, e con i nomi da specificarsi più sotto, e detti signori Navarra Mantegna, tanto nella qualità di eredi del padre D. Giacomo Navarra, che quali eredi del fratello D. Carlo e sorelle D^a Rosaria e D^a Giulia Navarra Mantegna, e detta signora Mantegna, erede di questi ultimi, ed il signor Diego Navarra quale amministratore legale delle sue figlie minori, pure eredi dei sopranominati D. Carlo, D^a Rosaria e D^a Giulia - i suddetti signor Canonico D. Antonino - D Gaetano Fischetti fu Giacomo - D. Antonino, D. Giacomo e D^a Dorotea Fischetti fu Francesco - D. Giovanni e D. Emanuele Fischetti - D. Francesco Aldisio Navarra, tutore dei figli del fu D Filippo Aldisio - Coniugi D^a Rosalia Aldisio Fischetti e D. Vincenzo Aldisio Vella, rappresentanti il detto fu D. Filippo Aldisio, tutti proprietari domiciliati in questo comune, mentre i signori componenti il capitolo della cattedrale di Palermo - il conte D. Innocenzo Rosso di S. Secondo - i suddetti signori Aragona Pignatelli - Airoldi - Averna e Pignatelli Valli, domiciliati in Palermo ed in Napoli, come sopra fu detto - D. Raffaele Zacco vedovo di D^a Aurora Navarra, tutore dei figli minori della stessa - I coniugi D^a Alessandra Navarra e D. Stefano Rizzone ed il signor D Pietro Denaro vedovo di D^a Nunzia Navarra, tutore della sua figlia minore, domiciliati in Modica - i signori barone D. Luigi Camiolo, coniugi D^a Giuseppa Camiolo e Rosario Crescimone, domiciliati in Niscemi, eredi di D. Vincenzo Camiolo - D. Domenico di Girolamo fu Michele, domiciliato in Granmichele, ed il canonico D Emanuele Camiolo, domiciliato in Palermo, saranno anche legalmente citati per editto.

Per le contrade ser Palermo, Farello, Poggio Larrone o Piraino, Mattalello, Piano di Leggio, San Francesco, Palombaro, Bocchiari e Valentina: I signori Nicolò di Fede - Rocco Failla - Giuseppe Gennuso - Giovanni Russo - Giovanni Ventura - Giuseppe Jacona - Francesco Salerno - Emanuele Rosso fu Vincenzo, subentrati al Demanio dello Stato nel possesso della tenuta Farello - D. Carmelo Camerata Scovazzo, subentrato al detto Demanio nella tenuta S. Francesco - D^a Teresa Mallia e D. Emanuele Morso coniugi - D^a Angelina Mallia e D. Vincenzo Aliotta Aprile coniugi - D^a Nicolina Mallia vedova di D. Vincenzo Di Fede e baronessa D^a Rosalia Mallia vedova del Barone D. Francesco Aldisio, le dette signore Mallia eredi del cavaliere D. Salvatore Mallia - D. Calogero Martorana fu Giovanni e Nunzia Grima coniugi e detto Martorana anche col carattere di tutore dei figli del fu Francesco Grima, rappresentanti l'eredità dei coniugi Antonino Grima ed Angelica Cattuti - Maestro Francesco Cattuti fu Nicolò - Coniugi Rocco Vella e Rosa Cattuti - Canonico D. Giovanni Moscato erede del decano D. Vincenzo Caci - D. Melchiore Caci - D. Giuseppe, D. Gaetano, D^a Anna, D^a Pacifica, D^a Rosaria e D^a Giulia Tedeschi - Barone D. Gabriele Giurato del fu Barone D. Antonino, D. Giorgio, D. Salvatore, Cavaliere D. Antonino e D^a Isabella Giurato eredi della signora Anna Giurato in Mazza - D. Francesco Aldisio Navarra - Emanuele Faraci - Giuseppe Frasca - Domenico Caruso - Giovanni Filippo e Diego Perna - Santo Ganci - Rocco Ventura di Rosario - D. Onofrio Presti rappresentante Saverio Jaci e Rocca Ferrara vedova di Vincenzo Ricca tutrice dei suoi figli minori, possidenti, domiciliati tutti in questo anzidetto comune, mentre il reverendo vicario capitolare della diocesi di Palermo Monsignor Antonino Cervello quale amministratore del pio istituto Pignatelli fondato in Palermo dalla Principessa di Roviano, al quale istituto s'appartiene metà dello ex-feudo Priolo - Il Duca di Monteleone signor D. Diego Aragona Pignatelli - Cortes Marchese del Vaglio - Il Principe D. Antonio Aragona Pignatelli, i suddetti coniugi Airoldi ed Aragona Pignatelli - Coniugi Averna ed Aragona Pignatelli vedova Baronessa di Carcamo - D^a Carolina Aragona Pignatelli domiciliati in Palermo - Coniugi Pignatelli Valli ed Aragona Pignatelli domiciliati in Napoli saranno legalmente citati per editto e secondo le disposizioni di legge.

I quali convenuti tutti illegittimamente posseggono e godono i fondi sopra menzionati o parte di essi, quando s'appartengono al demanio comunale di questa, come viene giustificato e constatato dagli atti della verifica eseguita dal consigliere delegato *ad hoc* della cessata intendenza signor Giuseppe di Menza Vella, e dai titoli e documenti prodotti dal suddetto comune di Terranova di Sicilia, in essi atti di verifica e nell'enunciata ordinanza menzionati.

Conseguentemente essere condannati in via amministrativa al pronto rilascio dei suddetti beni come sopra usurpati ed abusivamente occupati, nonchè alle spese del giudizio; ed ove non adempieranno volontariamente, venire l'istante nel nome abilitato ad immettersene amministrativamente in possesso nei modi di legge per mezzo di usciere che verrà destinato a danni, interessi e spese dei convenuti.

Nel caso di non comparsa, si procederà in loro contumacia.

Salvo a ripetersi i frutti percetti a cominciare dall'abusiva occupazione sino all'effettivo rilascio da liquidarsi nei modi di rito.

E ciò senza pregiudizio di tutt'altri diritti ed azioni nella più generale forma in pro dell'attore nel nome, compresa qualunque altra usurpazione successiva dei beni demaniali del predetto comune e di tutt'altro relativo ed accessorio.

Le copie del presente atto e della citata ordinanza da me collazionate e firmate, una è stata da me affissata nella piazza pubblica di questa città nel piano del Duomo, ed altre due per essere inserite nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale ufficiale di questa provincia, le ho rilasciate al detto signor delegato straordinario, il quale mi ha vistato l'originale. — Paolo Franco, usciere.

Specifica:

Come l'originale L. 27 50.

Per copia conforme

4566 PAOLO FRANCO, usciere.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO DI ROMA.

A richiesta di Giuseppe Baldini, banchiere domiciliato elettivamente nell'ufficio del procuratore Adriano Fraschetti, si deduce a notizia di Lombardi Ettore per affissione ed inserzione in *gazzetta*, atteso l'incognito domicilio e dimora, che il Regio tribunale di commercio nel giorno 20 ottobre 1871 condannò solidalmente Ettore Lombardi, Enrico Falconcini e Giovanni Montesi al pagamento di lire 2041 15, importo di cambiale, spese di protesto e conto di ritorno ed agli interessi commerciali alla ragione del sei per cento dal giorno dell'elevato protesto fino all'effettivo pagamento, come pure li condanna alle spese.

Ordina che la sentenza sia eseguita provvisoriamente senza cauzione non ostante opposizione od appello anche coll'arresto personale dei debitori per tre mesi; e ciò si deduce a notizia per ogni effetto di legge.

Roma, 30 ottobre 1871.

4568 L'usciere: OSCAR FOFI.

NOTIFICAZIONE. 4254

(2ª *pubblicazione*)

Con decreto 6 andante il tribunale civile di Pavia autorizzò l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti a pagare a Robbiati Egidio, Marianna di Garlasco, Pietro di Casaletto Lodigiano, Luigi di Trezzano sul Naviglio, Francesco di Casorate Primo, Carolina di Torre Vecchia Pia fratelli e sorelle del fu Domenico, la somma di lire tremila e accessorii, di cui alla cartella 15 marzo 1864, n. 25775, quali unici eredi *ab intestato* del loro fratello Giovanni già furiere maggiore di stato maggiore nel 24° reggimento fanteria, e ciò in ragione di una settima parte per ciascheduno.

Il che si pubblica in relazione al regolamento 8 ottobre 1870 intorno all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

Pavia, 7 ottobre 1871.

AVV. G. DAPELLI, proc.

4580 AVVISO.

La Società anonima sotto la denominazione di *Banca Generale* con sede nella capitale del Regno d'Italia, autorizzata da Regio decreto datato da Torino li 17 settembre 1871, riportato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 30 settembre, n. 267, avendo nel termine di legge col mezzo del sottoscritto procuratore depositato nella cancelleria del Regio tribunale di commercio di Roma l'estratto autenticato dell'atto costitutivo la Società, nomina del Consiglio amministrativo, relativo statuto, non che del Regio decreto sopra richiamato, per ivi rimanere il tutto depositato ed affisso, e fatto ed adempito a quanto altro viene ordinato dagli articoli 158, 159 e 160, del vigente Codice di commercio; ora, in adempimento al prescritto nei successivi articoli 161 e 162, rende di pubblica notizia non solo il deposito suddetto, ma quanto segue, cioè:

Che la Società ha per oggetto, ed è perciò destinata ad applicarsi ad ogni ramo bancario, industriale, agricolo, commerciale, ed in genere a qualsiasi ordine di affari, che si riferisca al movimento economico con i patti e condizioni descritti e stabiliti nello statuto e modificati dal Regio decreto di autorizzazione come sopra depositati ed affissi. Avrà la sua sede nella capitale del Regno d'Italia e potrà stabilire succursali ed agenzie in altre città del Regno ed anche all'estero.

Che la durata della Società sarà di trent'anni decorrendi dalla data del decreto Reale di autorizzazione, e potrà continuare dietro autorizzazione da prendersi in adunanza generale un anno prima della scadenza.

Che il capitale sociale è fissato a trenta milioni di lire diviso in sessantamila azioni indivisibili al portatore di lire cinquecento per cadauna, estratte da un registro matrice, e portano un numero d'ordine progressivo e sono firmate da due membri del Consiglio amministrativo.

Che delle sessantamila azioni per quarantottomila vennero già assunte dai soci fondatori a termini dell'atto di costituzione della Società, i quali fecero pure il primo versamento in L. 2,400,00. Le rimanenti dodicimila azioni potranno essere assunte dai soci fondatori o da chi per essi al loro valore nominale entro un anno dalla data del decreto Reale di approvazione e in proporzione del numero delle azioni assunte presentemente.

L'Amministrazione della Società è affidata al Consiglio d'amministrazione composto di n. 28 membri, ossia consiglieri d'amministrazione, tra' quali vengono dal Consiglio stesso eletti un presidente e due vicepresidenti. La firma dovrà essere espressa colle seguenti parole - *Banca Generale* - seguite dalle firme o di due membri del Consiglio di amministrazione o di un procuratore autorizzato a firmare unitamente ad un membro del Consiglio stesso.

E come meglio e più diffusamente dall'atto costitutivo di società, statuto, decreto Reale ed altri atti come sopra depositati ed affissi alla cancelleria del Regio tribunale di commercio di Roma, ai quali, ecc.

ACHILLE SIRONI, proc.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Rettificazione.

Nell'avviso di smarrimento n. 4191 inserito nel n. 286 di questa Gazzetta invece di Nunziati *Floria* leggasi Nunziati *Ilaria*, e si aggiunga: *del fu Pietro rappresentata dalla propria madre Carolina Ducci, vedova Nunziati.*

Intendenza Provinciale delle Finanze in Mantova

AVVISO D'ASTA

Per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, N. 3036 e 15 agosto 1867, N. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimerid. del giorno 9 novembre 1871, in una delle sale dell'Intendenza delle finanze in Mantova, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglioro offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti nei precedenti incanti tenutisi nei giorni 5, 12 e 19 ottobre 1871, in seguito agli avvisi d'asta numeri 93, 94 e 95.

CONDIZIONI PRINCIPALI

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da lire 1 35, compreso il decimo di guerra, e secondo il modulo sottoindicato.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata da certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi in una delle casse dello Stato.

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del Debito Pubblico al corso di borsa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara fra gli offerenti. Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del Regolamento 22 agosto 1867, numero 3852.
7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario di lotti, il cui valore supera le lire 800, dovrà depositare il cinque per cento del prezzo di aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'inscrizioni ipotecarie, salva la successiva liquidazione, e pei lotti di minore importo dovrà depositarsi il dieci per cento.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi saranno visibili tutti i giorni dalle ore 9 ant. alle ore 4 pom. nell'ufficio dell'Intendenza stessa.
9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.
10. L'aggiudicazione sarà definitiva, e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

AVVERTENZA. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo	Num. progressivo dei lotti	Numero della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	Provenienza	DESCRIZIONE DEI BENI: Denominazione e natura	Superficie: in misura legale	Superficie: in antica misura locale	VALORE estimativo	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	Minimum delle offerte in aumento sul prezzo d'incanto	Prezzo presuntivo delle scorte vive e morte
	765	248 *f*	Marcaria	Mensa vesc. di Mantova	Podere denominato S. Giovanni, Boschi e Ronchi, composto di casa colonica e di terreni arativi e vitati, descritto in mappa coi num. 1611, 1612 *d*, 1613, 1626 *d*, 1627, 1623, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 2368, 2369 - 1, 2369 - 2 e 2370.	77 16 40	»	52000	5200			

4592 Mantova, 23 ottobre 1871. *L'Intendente*: LAURIN.

ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI VENEZIA

DIREZIONE STRAORDINARIA DEL GENIO MILITARE

Avviso d'asta

per incanto in seguito ad offerta del 6 per cento nei fatali.

Si fa di pubblica ragione a termini dell'articolo 60 del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1870, che essendo stato presentato in tempo utile l'ulteriore ribasso di lire 6 per cento sui prezzi di calcolo ai quali in incanto del 13 ottobre 1871 risultò deliberato l'appalto descritto negli avvisi d'asta del 13 settembre e 23 ottobre per la

Costruzione di banchine e muri di rivestimento, sistemazione di strade e piazze nell'interno dell'arsenale, per l'ammontare complessivo di lire 295,000, da eseguirsi nel periodo di mesi diciotto;

per cui dedotto il ribasso d'incanto di lire 2 70 per cento, e quello di lire 6 per cento offerto nei fatali, residuasi il suo importare a lire 269,812 90.

Si procederà perciò presso l'ufficio della direzione suddetta, situato sulle fondamenta di fronte all'arsenale, fabbricato San Martino, all'anagrafico n. 2427 piano terreno, al reincanto di tale appalto col mezzo di partiti suggellati alle ore 2 pomeridiane del giorno 14 novembre, in base dei sovraindicati prezzi e ribassi per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la predetta Direzione del locale suindicato, dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno unire ai medesimi i seguenti certificati:

1. Un certificato d'aver fatto presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o delle tesorerie dello Stato, un deposito della somma di lire 30,000, equivalente al 10 per cento circa dell'importo dell'appalto. Questo deposito potrà esser fatto in contanti od in cartelle al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia al valore di borsa nella giornata antecedente a quella in cui verrà operato il deposito.

2. Altro certificato comprovante la loro idoneità per l'eseguimento delle opere di cui si tratta, rilasciato da uffici tecnici governativi, civili o militari. Tale certificato avrà una data non anteriore di 6 mesi a quella del presente avviso, e dovrà essere riconosciuto valido ed attendibile dalla Direzione straordinaria del Genio pei lavori marittimi in Venezia, alla quale dovrà farsi pervenire non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno dell'incanto.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni del Genio militare; di questi ultimi partiti però non si terrà conto alcuno se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, mediante presentazione della ricevuta del medesimo.

Il ricevimento dei depositi che si vogliano fare presso la Cassa di questa Direzione per concorrere all'asta, e la presentazione degli altri titoli occorrenti per essere ammessi, avrà luogo dalle ore 9 antimeridiane al mezzodì del giorno 14 novembre 1871.

Nella stipulazione del contratto il deliberatario dovrà sottostare alle spese di pubblicazione, bollo, segreteria, commisurazione o di registro, ed a tutte quelle altre di cui è cenno nel capitolato d'appalto.

Dato in Venezia, addì 28 ottobre 1871.

Per la Direzione
Il segretario: MONTICELLI.

4552

UFFIZIO DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ABRUZZO ULTERIORE SECONDO

AVVISO D'ASTA per la costruzione del terzo tratto della strada rotabile provinciale Cicolana dal fosso dell'Ospedale presso Borgocollefegato a Santa Lucia, non che per la costruzione del ponte sul fosso Rio Torto.

Innanzi alla Deputazione provinciale di Aquila, nel solito locale delle sue adunanze periodiche, si procederà il giorno diciotto (18) del prossimo entrante mese di novembre alle ore 12 meridiane, mediante pubblico incanto a mezzo di offerte segrete e colle formalità volute dal regolamento approvato col regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5882, allo appalto dei lavori di costruzione completa e perfetta del terzo tronco della strada provinciale Cicolana della lunghezza di metri 10614 che incomincia dal ponte in fabbrica sul fosso dell'Ospedale e termina all'incontro della via comunale di Santa Lucia, nel sito detto *Aia de' Colli*, e del ponte sul fosso Rio Torto, per l'importare complessivo di lire 212,735 53 (duecento dodicimila settecentotrentacinque e centesimi cinquantatrè).

Le opere da eseguire e le condizioni da osservare all'uopo risultano dal capitolato di appalto, dai disegni di planimetria, dai profili longitudinale e trasversali e dai disegni delle opere d'arte compilati dall'uffizio tecnico provinciale. Tale progetto artistico dell'opera è depositato presso l'uffizio della Deputazione provinciale, e sarà ostensibile a chiunque ne farà richiesta.

Saranno applicabili al detto appalto tutte le norme sanzionate dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato *F*), dal regolamento della contabilità generale dello Stato sopra cennato e da quelli generali di amministrazione tuttora in vigore, pei quali l'impresa dovrà rispondere personalmente di tutte le opere d'arte per dieci anni dalla loro fabbricazione nel solo caso che deperissero per difetto di buona costruzione.

L'appalto sarà aggiudicato a quell'offerente che risulterà d'aver prodotto il più vantaggioso ribasso di un tanto per cento sul prezzo presuntivo.

I lavori riflettenti la strada e che ascendono a lire 159,210 s'intendono appaltati a corpo pel prezzo fisso di costruzione di lire 15,000 a chilometro incluse tutte le opere di arte. Resta soltanto a carico della provincia il pagamento dei compensi e delle spese per la espropriazione dei terreni e fabbricati.

La larghezza della strada sarà di metri 6 e mezzo da lembo a lembo, di cui metri 4 e mezzo di carreggiata, e metri due di marciapiedi laterali oltre i fossi così detti di scolo e di guardia.

I lavori che risguardano la costruzione del ponte sul Rio Torto s'intendono appaltati a corpo e non a misura pel prezzo fisso di lire 53,525 53.

Gli aspiranti all'appalto vogliono essere persone abili ed intelligenti in simili generi di lavori e per tali riconosciuti dalla Deputazione provinciale, la quale si riserba espressamente di poter approvare o riprovare la subasta appena fattone lo esperimento.

Qualunque sarà per essere il numero dei soci all'impresa, la Deputazione provinciale, così nel deliberamento che nel contratto di appalto non riconoscerà se se non il solo aggiudicatario all'asta.

Chiunque voglia presentarsi allo sperimento di detta subasta, dovrà preventivamente depositare a titolo di cauzione provvisoria, presso l'uffizio della Deputazione provinciale, la somma di lire 3000, sia in moneta contante, sia in viglietti della Banca Nazionale. Finiti gl'incanti i depositi saranno restituiti ai rispettivi offerenti, meno però al deliberatario, cui non potrà esser restituito il suo deposito se infra il perentorio di giorni dieci dacchè l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta esecutiva, non proceda alla stipula formale del contratto surrogando alla cauzione provvisoria quella definitiva di lire 20,000 (ventimila) o in numerario, o in viglietti della Banca Nazionale o in cedole del Debito Pubblico al portatore al valore di borsa, ovvero in cartelle del prestito provinciale in capo del signor Mancini.

Questa cauzione definitiva sarà restituita all'imprenditore a seconda delle somme di cui egli si verrà trovando creditore della provincia, come appresso è accennato; a condizione però che i titoli creditori che saranno rilasciati dalla provincia, resteranno in deposito nella cassa provinciale insino alla detta somma di lire ventimila.

La costruzione dell'intero descritto tratto di strada e quella del ponte sul fosso Rio Torto dovrà esser completata nel termine di due anni, a contare dal giorno in cui sarà stipulato il contratto; nel primo anno però dovrà compiersi l'apertura de' primi quattro chilometri, in continuazione ed ordine progressivo dal fosso dell'Ospedale verso Torre di Taglio, e le fondazioni, le spalle ed i muri d'ala del ponte sul Rio Torto.

La provincia soddisferà all'appaltatore l'importo complessivo dei lavori ripetuti nel periodo di anni quattro, cioè nell'anno 1872 lire 30,000, nell'anno 1873 lire 60,000, nell'anno 1874 lire 60,000, e nell'anno 1875 lire 60,735 e cent. 53.

I corrispondenti pagamenti saranno fatti a misura che un chilometro di strada sia affatto compinto, perfezionato e collaudato, e che i lavori del ponte raggiungano il valore di un decimo dell'intero suo ammontare. Della somma risultante in ciascun certificato di collaudo la provincia pagherà due quinti prontamente, e per gli altri tre quinti detti certificati costituiranno titoli creditori dell'appaltatore verso la provincia istessa e produrranno sul rispettivo ammontare l'interesse in ragione del 6 (sei) per cento. Detti certificati creditori saranno convertiti in titoli di prestito o buoni al portatore della provincia in pro dell'appaltatore, ove egli lo voglia, e saranno rimborsabili in ordine di emissione.

Con apposito avviso sarà reso pubblico il risultato degli incanti, ed indicato il giorno e l'ora precisa in che andrà a scadere il periodo di tempo (fatali) entro il quale si possono presentare offerte di maggior ribasso, non meno però del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione.

Tutte le spese d'asta, di bollo, di registro, di concessione governativa, e ogni altra relativa agl'incanti, al contratto e alle copie occorrenti, sono a carico esclusivo dell'ultimo aggiudicatario.

Aquila, 26 ottobre 1871.

Pel Segretario Capo della Deputazione Provinciale
B. RAINALDI.

4540

4587

Prefettura della Provincia di Napoli

Avviso d'incanti per l'appalto dei commestibili e combustibili occorrenti alla Casa di custodia pei giovani in Napoli.

Dovendosi provvedere alla somministrazione dei commestibili e combustibili pei guardiani e detenuti della Casa di Custodia di Napoli, sulla base delle tavole A C D, inserite nel regolamento generale per le case di pena, approvato con Decreto reale dei 13 gennaio 1862, n. 413, il Ministero dell'interno, Direzione generale delle carceri, in conformità del parere del Consiglio di Stato, ha disposto che si proceda ad un appalto distinto in lotti. Per la qual cosa accade far manifesto a tutti:

1. Che l'appalto, con la formalità dei pubblici incanti, secondo le norme dettate nel regolamento per la esecuzione del Decreto dei 4 settembre 1870, avrà luogo

Nel dì 10 del prossimo entrante mese di novembre, alle ore 12 meridiane,

nell'uffizio della prefettura di Napoli, innanzi al signor prefetto o a chi per lui.

2. Il numero dei lotti, i generi a somministrarsi, le quantità ed i prezzi d'ogni genere, l'ammontare della fornitura per ogni genere ed ogni lotto, trovansi tutti specificati nel sottoscritto quadro.

3. Le quantità dei singoli generi indicate nel quadro sono approssimative, in guisa che l'appaltatore non avrà diritto ad alcuna indennità o richiamo per ogni maggiore e minor quantità che dovesse somministrare.

4. La durata dell'appalto sarà di tre anni continui, dal 1° gennaio 1872 a tutto dicembre 1874.

5. Per ogni lotto sarà tenuta una distinta licitazione, secondo l'ordine e la composizione di essi.

6. Si avranno a base dell'appalto tutti i patti e condizioni contenute nei capitoli generali, ed in quelli speciali, approvati ai 29 maggio 1863 dal Ministero dell'interno, in conformità del voto emesso dal Consiglio di Stato, e che possono leggersi nell'ufficio della prefettura nei giorni ed ore consuete.

7. L'incanto verrà aperto sulla base del prezzo di unità, peso, numero e misura, determinata per ogni lotto dal quadro. E sarà deliberato alla estinzione di candela vergine, a favore di colui che, sottomettendosi all'osservanza dei detti capitoli, avrà offerto il maggiore ribasso sul prezzo d'asta fissato per ogni lotto.

8. Prima dell'apertura dell'incanto gli accorrenti dovranno giustificare la loro idoneità e responsabilità, e depositare in contanti od in biglietti aventi corso legale, una somma equivalente al 5 per cento dell'importare del lotto o dei lotti ai quali volessero concorrere. Tale deposito sarà restituito ai concorrenti che sieno rimasti aggiudicatari, ed agli aggiudicatari ancora, quando abbiano prestata la cauzione definitiva che in appresso.

Il deliberatario dovrà presentare un fideiussore solidale, ed, occorrendo, un approbatore, notoriamente responsabili, e di gradimento dell'autorità che presiede all'asta, oppure dare una cauzione corrispondente al sesto del montare dell'impresa, mediante vincolo di titoli del Debito Pubblico dello Stato, o in deposito di corrispondente capitale nelle pubbliche Casse.

9. L'appaltatore ed i suoi fideiussori dovranno fare elezione di domicilio nella città ove ha sede la casa di pena.

10. Tutte le spese degli incanti, dei deliberamenti, del contratto, delle copie di esso, delle quali una in carta da bollo, non che delle tasse di registro e concessione governativa, e di quant'altro fosse dovuto per legge, saranno a carico esclusivo dell'appaltatore.

11. Il termine utile a poter presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo, sul prezzo del seguito deliberamento, è stabilito a giorni 15 da quello dell'aggiudicazione, che spireranno a dì 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 12 meridiane.

12. Al contratto è riserbata l'approvazione ministeriale, senza della quale non avrà alcun effetto.

Quadro.

Lotti	GENERI		Quantità d'ogni genere da provvedersi durante l'appalto	Prezzi d'asta per ogni genere	AMMONTARE DELLA FORNITURA Per ogni genere	Per ogni lotto
1	Pane bianco	chil.	30000	» 40	12000	70500
	Pane pei detenuti sani	»	19500	» 30	58500	
2	Carne di vitello	»	»	»	»	13200
	Carne di vaccina	»	12000	1 10	13200	
	Carne di bue o manze	»	»	»	»	
3	Vino rosso	et.	240	34 »	8160	8670
	Aceto	»	15	34 »	510	
4	Riso	chil.	20000	» 45	9000	18100
	Fagiuoli e legumi secchi	»	26000	» 35	9100	
5	Paste di prima qualità	»	7000	» 50	3500	13300
	Paste di seconda qualità	»	24000	» 40	9600	
	Semolino	»	400	» 50	200	
	Farina di granturco	»	»	»	»	
6	Patate	»	10000	» 10	1000	7000
	Rape	»	»	»	»	
	Erbaggi	»	60000	» 10	6000	
7	Olio d'olive per condimento	mir.	34	» 20	680	5780
	Olio d'olivo per illuminazione	»	300	» 17	5100	
8	Burro	chil.	»	»	»	7730
	Strutto	»	500	1 90	950	
	Lardo	»	3000	1 90	5700	
	Cacio	»	600	1 80	1080	
9	Legna di essenza forte	mir.	24000	» 37	8880	12880
	Ceppi di essenza forte	»	»	»	»	
	Carbone	»	2000	1 »	2000	
	Paglia	»	»	»	»	
	Foglie di granturco	»	2000	1 »	2000	
				Montare totale delle forniture	L.	157160

Napoli, 27 ottobre 1871.

Il Segretario della Prefettura: FRANCESCO COLLETTA.

R. PREFETTURA DELLA CALABRIA ULTERIORE SECONDA

Avviso d'Asta

Essendo rimasto deserto l'incanto stabilito pel giorno 12 andante ottobre, relativo all'appalto del servizio dei trasporti dei detenuti, corpi di reato e scorte per questa provincia, si prevengono gli aspiranti a tale impresa che si procederà ad un secondo incanto nel giorno 15 entrante mese di novembre, alle ore 11 antim., in questa prefettura, innanzi il signor prefetto della provincia, od innanzi il signor consigliere delegato, in base ai capitolati generali e speciali del 14 settembre 1871.

L'incanto seguirà ad estinzione di candela, ed avrà luogo qualunque sia il numero delle offerte.

L'impresa di cui è parola riguarda i trasporti che si distinguono nelle seguenti categorie:

A) Trasporti dei detenuti coi loro effetti e dei corpi di delitto come all'art. 1° del detto capitolato generale e speciale, dal luogo di partenza, sia questo o non sia nello interno dell'abitato, lungo le strade della provincia, insino alla prima stazione dei RR. carabinieri delle provincie limitrofe.

B) Trasporti dei detenuti dal carcere alle locali stazioni ferroviarie, porti, luoghi d'imbarco e viceversa.

C) Trasporti dei corpi di reato nello interno dell'abitato, quando i medesimi non possono trasportarsi dai RR. carabinieri ed insieme coi detenuti, e perciò richiedono un apposito mezzo di trasporto con carro o cavalli, o con bestie da soma. — Si considerano nello interno dell'abitato anche quegli stabilimenti carcerari e quelle stazioni ferroviarie o punti d'imbarco che ne fossero fuori.

D) Trasporti di detti corpi di reato egualmente nello interno che possono portarsi con carretto a mano o a braccia o a dosso d'uomo.

E) Trasporti di detti corpi di reato che parimenti si possono portare con carretto a mano od a braccia e a dosso d'uomo dal luogo di partenza e dall'una all'altra stazione dei RR. carabinieri.

F) Trasporto dei detenuti e corpi di reato da farsi con barca lungo il corso dei fiumi o canali.

L'impresa avrà la durata di anni cinque, principiando dal 1° gennaio 1872 e terminando col 31 dicembre 1876.

L'asta sarà aperta sui prezzi normali fissati dall'art. 32 del capitolato generale e speciale suddetto, e le offerte in ribasso dovranno esser fatte complessivamente in ragione di un tanto per cento sui prezzi stessi, e non potranno essere minori di centesimi 25 per ogni cento lire.

Non si accetteranno offerte sotto altra forma.

Gli aspiranti all'impresa dovranno produrre attestati a firma dell'autorità amministrativa del luogo di loro abituale dimora, constatante la loro probità ed idoneità relativamente allo appalto di cui si tratta. Dovranno inoltre, prima dell'apertura dell'asta, eseguire nell'uffizio del sottoscritto il deposito di lire 3500, per garenzia dell'asta in quanto a lire 1000, ed il di più per fondo di spesa dell'asta e del successivo contratto, salvo il più od il meno, dietro conto a farsene a suo tempo. Tali somme saranno restituite agli attendenti che non risulteranno aggiudicatari; al deliberatario sarà restituita quella di lire 1000 allorchè siasi stipulato il contratto d'appalto e prestata la cauzione definitiva.

Il deliberatario dovrà alla stipulazione del contratto somministrare la cauzione definitiva mediante deposito in danaro della somma di L. 6650, o col deposito di titoli sul Debito Pubblico dello Stato per un valore corrispondente ragguagliato ai prezzi di Borsa a norma dell'art. 6 del capitolato anzidetto.

L'importare dei trasporti da eseguirsi durante il periodo quinquennale del suddetto appalto si può in media calcolare nella somma approssimativa totale di L. 66500.

Tutte le spese relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, registro, i dritti governativi, e quelle infine per le copie del contratto e documenti annessi sono a carico dello appaltatore.

I suddetti capitolati generali e speciali sono visibili nelle segreterie della prefettura e delle sottoprefetture della provincia ogni giorno e nelle ore d'ufficio.

Le offerte in grado di ventesimo sul prezzo del deliberamento potranno prodursi fino alle ore 11 ant. del giorno 30 entrante novembre.

Catanzaro, 27 ottobre 1871.

4589 *Il Segretario Delegato:* GIUSEPPE INNORTA RUSSO.

4216 DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile in Breno, composto dal signor Amati giudice anziano ff. di presidente, del signor Bartolomeo Vielmi giudice e del signor Giuseppe Leccardi pretore ff. di giudice, unitosi in Camera di consiglio:

Sentita la relazione del ricorso e visti gli allegati;

Ritenuto che ora coll'annuenza anche dei coniugi Rodondi Pietro e Chiodi Margherita concorre l'assenso di tutti gli interessati a che siano ritirate le due cartelle 1° gennaio 1863, n. 851, 273, 1° gennaio suddetto, n. 851, 274, e 1° detto gennaio, n. 24068, per la complessiva rendita di lire 210, depositate presso la soppressa Cassa dei depositi e prestiti in Milano, al n. 393 di polizza in data 5 marzo 1864;

Ritenuto che colla retribuzione come al ricorso viene pienamente corrisposto ogni singolo interessato colla quota dovuta, e con ciò si ha intieramente esaurita la parte intera di quegli enti ereditari;

Visto che col certificato 15 febbraio 1871 della Cassa in Milano è comprovata la sussistenza del fatto deposito, e che nell'attuale ricorso predotto il 12 settembre corrente è indicato il domicilio degli interessati;

Visti gli articoli 102, 103, 105, del regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943,

Dichiara che le cartelle come sopra indicate, consistenti in titoli al portatore, creazione 1861, spettano di proprietà alle seguenti persone come coi decreti di aggiudicazione 14 aprile 1849, n. 1242, dell'Imperiale Regia pretura in Edolo dell'eredità fu Pietro Chiodi, e 26 febbraio 1857, n. 727, di detta pretura, dell'eredità fu Giacomo Chiodi, e nelle proporzioni seguenti:

1° A Chiodi Giuseppe fu Giacomo di Corteno spetta una quota parte dell'intero per eredità diretta dallo zio D. Pietro Chiodi, ed una sesta parte di un ottavo eguale a un quarantottesimo (1/48) per eredità del proprio padre Giacomo Chiodi, in totale cioè tredici quarantottesimi (13/48).

2° A Chiodi Pietro fu Giacomo altri tredici quarantottesimi (13/48).

3° A Chiodi Giacomo Luigi fu Giacomo altri tredici quarantottesimi (13/48).

4° A Maria Domenica Chiodi Latini fu Pietro vedova del fu Giacomo Chiodi la metà di una quarta parte dell'intero per eredità di altro suo figlio Giacomo, resosi defunto nel giorno 11 maggio 1848, cioè sei quarantottesimi (6/48).

5° A Chiodi Domenica fu Giacomo una sesta parte di un ottavo del totale, cioè un quarantottesimo (1/48).

6° A Chiodi Margherita maritata Rodondi, un quarantottesimo (1/48).

7° A Chiodi Catterina fu Giacomo altro quarantottesimo (1/48) tutti del comune di Corteno.

Pertanto ogni singolo interessato viene facoltizzato ritirare dalla Cassa dei depositi in Milano ognuno la propria quota e nelle proporzioni sopra indicate.

Breno, 23 settembre 1871.

AMATI, ff. di presidente.
FOLCHINI, cancelliere.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA Provincia di Basilicata

Avviso d'aggiudicazione d'asta e termine dei fatali per aumento del ventesimo.

In relazione all'avviso d'asta pubblicato il 5 ottobre 1871 per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti dei circondari di Lagonegro e Melfi, si previene che, andato deserto l'incanto suddetto tenutosi il giorno 25, il detto appalto venne aggiudicato provvisoriamente al

Signor Biagio Padula fu Domenicantonio, pel circondario di Lagonegro, per l'offerto canone di lire 22,000, ed al

Signor Marsico Carlo fu Bonaventura, pel circondario di Melfi, e per l'offerto canone di lire 20,000.

Si previene inoltre che, in relazione al detto avviso d'asta, i fatali utili per l'offerta d'aumento del ventesimo scadranno col giorno 6 novembre prossimo venturo alle ore 12 meridiane, e che qualora vengano in tempo utile presentate offerte di aumento ammissibili, si pubblicherà l'avviso per il nuovo incanto da tenersi col metodo della estinzione delle candele.

Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto a termini dell'articolo 5 dei capitoli d'onere.

La definitiva approvazione dell'aggiudicazione sarà riservata al Ministero delle finanze, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'articolo 92 del precitato regolamento.

La cauzione definitiva del contratto è stabilita in 5 dodicesimi del canone annuo pel quale seguì l'aggiudicazione.

Le spese tutte del contratto, incluse quelle del presente e dei precedenti avvisi saranno a carico degli aggiudicatari.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario e di mandamento della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale *La Nuova Basilicata*, gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

Potenza, il dì 27 ottobre 1871.

L'Intendente di Finanza
CASTAGNINO.

4585

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI MESSINA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica al pubblico che nel giorno 18 novembre 1871, alle ore 12 meridiane, si procederà in Messina avanti il direttore della suindicata Direzione, e nel locale del proprio ufficio, sito al secondo piano dell'ex Convento San Girolamo, strada Primo Settembre, n. 15, all'appalto dei

Lavori di ordinaria manutenzione delle fortificazioni e fabbriche militari in Messina pel triennio 1872, 1873 e 1874, della complessiva somma di lire 90,000 per l'intiero triennio.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione suddetta nel locale predetto, dalle ore 9 antim. alle ore 3 pom. di ogni giorno.

I fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento, sono fissati in giorni quindici.

Il deliberamento seguirà a partiti segreti e l'appalto verrà deliberato a colui che risulterà aver maggiormente migliorato od almeno raggiunto il ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno:

1° Giustificare la loro idoneità mediante presentazione di attestato di persona conosciuta dell'arte, il quale sia di data non anteriore di sei mesi e certifichi che l'aspirante ha dato prova di abilità e di pratiche cognizioni nello eseguimento di altri contratti di opere pubbliche o private.

2° Fare presso la Direzione sdddetta, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o delle tesorerie dello Stato un deposito di lire 9000 in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di borsa della giornata in cui viene operato il deposito;

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto, dovranno essere fatti dalle ore 9 antim. alle ore 11 antim. del giorno 18 novembre 1871.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma, od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentata la ricevuta del medesimo.

Sono a carico del deliberatario le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative.

Messina, 3 novembre 1871.

Per la Direzione
Il Segretario L. CIANCIULLI.

4575

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

La Regia Corte di appello di Firenze per gli effetti di che nell'articolo 2 della legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, allegato D, e degli art. 102 e 104 del regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con R. decreto dell'8 ottobre 1870, numero 5943, ha con suo decreto pronunziato quant'appresso:

« Dichiara essere S. E. il conte Paolo del fu commendatore Paolo De Demidoff l'unico erede legittimo intestato dell'ora defunto principe Anatolio De Demidoff per la successione dal medesimo apertasi all'estero.

« Ordina perciò che dall'uffizio del Debito Pubblico del Regno d'Italia (sede di Firenze) venga liberamente pagata e restituita allo stesso signor conte Paolo del fu commendatore Paolo De Demidoff, dimorante a Parigi, od a chi per esso, la totale annua rendita di lire italiane mille ottocento (consolidato 5 per 100) stata ivi iscritta nel 2 maggio 1866 a favore del predetto di lui autore, e siccome resulta dal certificato del 19 maggio 1866, di n. 3018, registro di posizione n. 16700, e ciò quando sia stato effettivamente sciolto il vincolo a cui la suddetta rendita di L. 1800 è sottoposta a favore della granduchessa Maria Nicolaewna di Russia.

« Così pronunziato in camera di consiglio questo dì 26 settembre 1871. »

4356 Dott. Gio. Giovannozzi, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino in camera di consiglio ha sotto il 2 maggio 1871 emanato il seguente decreto:

Autorizza l'Amministrazione generale del Debito Pubblico Italiano ad addivenire alla traslazione e tramutamento delli tre certificati di rendita sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato cinque per cento, portanti rispettivamente li numeri 27542, 139077, 18009, della rendita distinta di lire 65, 2050 a 100, intestate tutte a favore di Picco Giulia vedova nata Prat fu Giovanni Battista, provvedendo a che le dette tre rendite siano tramutate e convertite in altri quattro o più certificati di rendita, intestati come infra per la concorrente qui specificata, cioè:

Per lire cento, in capo della signora Giulietta Bruno nata Picco;

Per lire settecento cinquanta in capo alla signora Ernesta Picco;

Per lire seicento ottantadue e centesimi 50 in favore del signor cav. colonnello Gustavo Picco;

Per altre lire seicento ottantadue e centesimi cinquanta in favore del luogotenente colonnello cav. Alfredo Picco;

Siccome unici figli ed eredi di detta titolare.

Torino, il 2 ottobre 1871.

4178 Not° PIETRO VITTORIO PAVESIO.

Decreto del tribunale civile e correzionale di Napoli del dì quindici settembre mille ottocento settantuno.
(2ª *pubblicazione*)

Dietro dimanda avanzata dal signor cavaliere Filippo Ramondini, domiciliato in Napoli, via Carlo Poerio, n. 67, avvocato e procuratore dei signori Morante, Pagliano, Florio e Ricciardi, unici e soli eredi del defunto Giovanni Morante, morto *ab intestato*, il tribunale civile suddetto di Napoli deliberando in camera di consiglio, con ordinanza del 15 settembre 1871 ha decretato che la Direzione del Debito Pubblico dai certificati numeri 24115, 101405, 107752, 110448, ora intestati a Giovanni Morante fu Giuseppe, dell'annua rendita di lire 1530, trasferisca ed intesti lire 510 di rendita a favore di Raffaela Pagliano fu Giovanni, e le rimanenti annue lire 1020 di rendita a favore di Filippo Ramondini fu Litterio nella suddetta qualità di procuratore dei signori Morante, Pagliano, Florio e Ricciardi, tutti come eredi del detto Giovanni Morante. Quale decreto viene pubblicato giusta il disposto dell'articolo 89 del regolamento approvato con Regio decreto del dì 8 ottobre 1870.

4437 AVV. FILIPPO RAMONDINI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Castelnovo di Garfagnana adunato in camera di consiglio.

Udito il rapporto del giudice Panattoni;

Visto il ricorso e i documenti che lo accompagnano;

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, adottando i motivi svolti in esse conclusioni;

Perciò:

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento del certificato di rendita di L. 50 italiane, n. 26953, intestato a Girolamo Rinaldi di Castelnovo di Garfagnana in data 25 luglio 1862, emissione 5 0/0, legge 10 luglio 1861, e R. decreto 28 stesso mese ed anno, nei nomi di Rinaldo del fu Girolamo Rinaldi, dimorante in Pisa, quale impiegato pubblico presso l'Intendenza di finanza e di Fantauzzi Elisabetta del fu Giuseppe vedova del già nominato fu Girolamo Rinaldi, dimorante a Firenze, erede universale testamentario il primo di detto suo padre, e legataria la seconda dell'usufrutto della quota disponibile, cioè della metà della eredità di detto Girolamo Rinaldi.

Castelnovo di Garfagnana, il 1° ottobre 1871.

Oliveri, ff. di presidente.
N. Maggi, canc.

Per copia conforme all'originale:

4400 RINALDO RINALDI.